



European Evaluation Network
for Rural Development



LINEE GUIDA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE DEI PSR 2014-2020

PROGETTO MARZO 2014

Il presente progetto di documento è stato redatto sulla base dei regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 20 dicembre 2013. Esso non pregiudica il carattere definitivo di eventuali atti delegati o di esecuzione che saranno pubblicati successivamente nel 2014.



Avviso sul copyright

© Comunità europee, 2014

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Progetto di manoscritto marzo 2014

Il contenuto della presente pubblicazione non rispecchia necessariamente l'opinione ufficiale della Commissione europea.



European Evaluation Network
for Rural Development

La Rete europea per la valutazione dello sviluppo rurale (in forma abbreviata "Rete di esperti di valutazione") opera sotto la responsabilità della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione europea, unità E.4 (Valutazione di misure applicabili all'agricoltura; studi). L'obiettivo generale della rete è incrementare l'utilità della valutazione come strumento volto a migliorare la formulazione e l'attuazione delle politiche di sviluppo rurale, contribuendo a stabilire buone pratiche e alla creazione di capacità nella valutazione dei programmi di sviluppo rurale previsti fino al 2013.

Ulteriori informazioni sulle attività della Rete di esperti di valutazione e del suo Helpdesk della valutazione sono disponibili in Internet attraverso il server Europa (<http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/>)

LINEE GUIDA

**DEFINIZIONE E ATTUAZIONE
DEL PIANO DI VALUTAZIONE
DEI PSR 2014-2020**

PROGETTO MARZO 2014

DRAFT

INDICE

PREFAZIONE	iii
Acronimi.....	v
Introduzione.....	1
PARTE I: PIANO DI VALUTAZIONE NEL PSR	3
1 Quali sono i vantaggi di un piano di valutazione?	5
2 Il quadro giuridico	6
3 Elementi del piano di valutazione da considerare nel PSR	7
3.1 Obiettivi e scopo del piano di valutazione	8
3.2 Governance e coordinamento	8
3.3 Temi e attività di valutazione	9
3.4 Dati e informazioni	11
3.5 Tempistica.....	12
3.6 Comunicazione	13
3.7 Risorse	14
4 Istituire e utilizzare il piano di valutazione	16
4.1 Preparazione del piano di valutazione.....	16
4.2 Attuazione del piano di valutazione	16
4.3 Modifica del piano di valutazione.....	16
4.4 Monitoraggio e relazioni sul piano di valutazione	16
PARTE II: DAL PIANO ALLA PRATICA.....	17
5 Governance e gestione della valutazione	19
5.1 Aspetti della governance da considerare nell'istituire un sistema di monitoraggio e valutazione .	19
5.2 Tempistica.....	24

5.3	Controllo di qualità	25
5.4	Risorse	27
5.5	Relazioni e comunicazioni	29
6	Temi e attività di valutazione.....	32
PARTE III: KIT di STRUMENTI		33
1	Schema indicativo di un piano di valutazione interno non vincolante	34
2	Calendario della valutazione durante il periodo di programmazione	43
3	Piano indicativo delle risorse per la valutazione.....	44
4	Modello indicativo del capitolato d'oneri per la valutazione durante il periodo di programmazione.....	45
5	Glossario dei termini.....	46

PREFAZIONE

Caro lettore,

il piano di valutazione è un nuovo elemento inserito nel sistema di monitoraggio e valutazione dello sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 e costituisce un requisito formale per i programmi di sviluppo rurale (PSR). Negli anni precedenti, le autorità competenti si sono avvalse di vari strumenti di pianificazione per strutturare, gestire e guidare la valutazione dei rispettivi programmi di sviluppo rurale, per promuovere la capacità di valutazione in maniera strategica e per garantire la presenza dei necessari presupposti per la valutazione dei risultati e degli effetti degli interventi di sviluppo rurale. Il piano di valutazione 2014-2020 offre un'opportunità per mettere a frutto le esperienze pregresse nella pianificazione della valutazione e costituisce la pietra angolare del sistema di valutazione del programma di sviluppo rurale.

Le presenti linee guida non vincolanti hanno lo scopo di illustrare in che cosa consiste un piano di valutazione, di spiegare perché è importante e di indicare in che modo può contribuire a garantire che le attività di valutazione siano condotte con efficacia. Le linee guida mirano a interpretare i requisiti minimi vincolanti del piano di valutazione, oltre a fornire raccomandazioni su come organizzare ed effettuare le valutazioni nel corso del periodo di programmazione. Inoltre, possono risultare utili per un più ampio spettro di parti interessate (gruppi direttivi, comitati di sorveglianza, organismi pagatori, unità di valutazione, valutatori e desk officer della CE) coinvolte nella definizione e valutazione del programma. Contengono strumenti pratici e raccomandazioni e comprendono la gamma completa di situazioni e di scelte che gli Stati membri devono affrontare e compiere nell'organizzare i rispettivi sistemi di valutazione.

Il presente documento è stato preparato da un gruppo di lavoro tematico della rete di esperti di valutazione in stretta collaborazione con i servizi pertinenti della Commissione europea e il comitato di esperti di valutazione per lo sviluppo rurale. Numerosi esperti selezionati - Rolf Bergs, Lenka Brown, Simona Cristiano, Maria Coto Sauras, Judit Habuda, John Grieve, Miroslav Kosik, Morten Kvistgaard, Isabel Naylor, Sari Rannanpää, Andreas Resch, Angelos Sanopolous, Jela Tvrdonova e Hannes Wimmer – hanno contribuito al testo con il proprio patrimonio di competenze nella valutazione. I vari progetti delle presenti linee guida sono stati condivisi con i membri del comitato di esperti di valutazione in maggio, giugno, settembre e novembre 2013, affinché potessero fungere da cassa di risonanza e verificare se i successivi progetti del testo fossero stati adattati alle esigenze del pubblico di riferimento prioritario. Rappresentanti della DG Agricoltura e Sviluppo rurale hanno garantito la coerenza delle linee guida nel quadro politico dell'UE. Esperti dell'Helpdesk della Rete europea per la valutazione dello sviluppo rurale hanno sostenuto e agevolato il processo di redazione.

Le linee guida sul piano di valutazione non sono vincolanti e integrano i relativi atti giuridici. Il presente documento è stato redatto sulla base dei regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 20 dicembre 2013, segnatamente il regolamento (UE) n. 1303/2013¹ e il regolamento (UE) n. 1305/2013². La versione definitiva delle linee guida sul piano di valutazione sarà pubblicata dopo l'adozione degli atti delegati e di esecuzione.

Bruxelles, marzo 2014

¹ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

² Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

ACRONIMI

INTRODUZIONE

Un seminario sulle buone pratiche dal titolo *From Ongoing Evaluation towards the evaluation plan* (Dalla valutazione in itinere al piano di valutazione), organizzato a Vienna nel maggio 2012 dall'Helpdesk della valutazione³, ha visto la partecipazione di 47 persone, tra cui rappresentanti di 18 Stati membri, della Commissione europea e dell'Helpdesk della valutazione e valutatori. Una delle principali conclusioni del seminario è che un piano di valutazione può servire alle autorità di gestione come strumento efficace per pianificare le attività di valutazione durante il periodo di programmazione, purché si mantenga flessibile nei confronti di nuove esigenze di valutazione che possano emergere.

Che cos'è il piano di valutazione?

Il piano di valutazione è un nuovo elemento inserito nel sistema di monitoraggio e valutazione dello sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014 – 2020. Si tratta di una componente obbligatoria del programma di sviluppo regionale (PSR), dove l'autorità di gestione specifica in sette sezioni come saranno condotte le attività di monitoraggio e valutazione nel periodo 2014-2020. Il piano di valutazione è presente in tutti i programmi del quadro strategico comune (QSC), ma nello sviluppo rurale (analogamente a programmi finanziati dal fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)) è parte integrante del PSR ed è pertanto soggetto alla valutazione *ex ante* e presentato come parte del PSR. Durante l'attuazione del programma, il piano di valutazione serve come documento di riferimento per la gestione, la conduzione e il follow-up delle attività di valutazione, nonché come base per le relazioni di attuazione annuali⁴. Costituisce quindi uno strumento fondamentale per la valutazione nel corso del periodo di programmazione (in precedenza "valutazione in itinere").

Chi sono le principali parti interessate del piano di valutazione?

La preparazione del piano di valutazione è di competenza dell'**autorità di gestione**, con l'assistenza di **organismi di programmazione** o di un'**unità di valutazione** (se diversa dall'autorità di gestione). Il piano di valutazione costituisce una base per la pianificazione, la conduzione e il coordinamento delle attività di valutazione. I **valutatori** possono servirsi del piano di valutazione come documento di riferimento per definire il proprio approccio alla valutazione e per comunicare con l'autorità di gestione e altri organismi pertinenti (ad es. i fornitori di dati). I **desk officer della CE** esaminano il piano di valutazione per garantire che soddisfi i requisiti minimi e successivamente vi fanno riferimento nel verificare le attività di valutazione intraprese e riportate nelle relazioni di attuazione annuali. **Altre parti interessate alla valutazione**, come gli organismi pagatori, i membri del comitato di sorveglianza, i gruppi direttivi, gli organismi di gestione delle strategie di sviluppo locale e i beneficiari di PSR, possono utilizzare il piano di valutazione come fonte di informazioni per chiarire il proprio ruolo nell'attività di valutazione e comprendere meglio il relativo processo.

Come si possono utilizzare le linee guida non vincolanti sul piano di valutazione?

Le presenti linee guida sono studiate per aiutare le **autorità di gestione**:

- a elaborare e redigere il piano di valutazione come componente del PSR (cfr. **PARTE I** "Piano di valutazione nel PSR");
- ad attuare il piano di valutazione durante il periodo di programmazione (cfr. **PARTE II** "Dal piano alla pratica" e **PARTE III** "Kit di strumenti").

³ La newsletter e le relazioni presentate al seminario sono consultabili all'indirizzo http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/good-practices-workshops/from-ongoing-evaluation-towards-the-evaluation-plan_en/en/from-ongoing-evaluation-towards-the-evaluation-plan_en.cfm

⁴ Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 50 e regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 75.

La struttura del documento è intesa a soddisfare sia gli Stati membri, che preferiscono una guida concisa, limitata all'adempimento dei requisiti minimi (**Parte I**), sia chi preferisce raccomandazioni più ampie (**Parte II e III**). Ai fini di una completa comprensione del processo, raccomandiamo di leggere la **Parte II** "Dal piano alla pratica" prima di preparare il piano di valutazione.

DRAFT

PARTE I: PIANO DI VALUTAZIONE NEL PSR

Raccomandazioni su come soddisfare i requisiti minimi per la stesura del piano di valutazione

DRAFT

1 QUALI SONO I VANTAGGI DI UN PIANO DI VALUTAZIONE?

Lo **scopo generale** del piano di valutazione, come definito nel progetto di atto di esecuzione del regolamento (UE) n. 1305/2013, Allegato I, punto 9 (marzo 2014), è garantire che siano intraprese attività di valutazione sufficienti e adeguate e che siano disponibili i dati necessari per la valutazione del PSR. La possibilità di verificarlo in anticipo comporta una serie di vantaggi per il programma di sviluppo rurale (PSR), descritti in appresso.

Valutazioni pianificate e strutturate del PSR

- **Inserire la valutazione nell'attuazione del PSR fin dall'inizio del programma** perché sia considerata parte integrante dell'attuazione del programma e fornire un feedback pertinente e tempestivo alle parti interessate e ai responsabili politici.
- **Chiarire i ruoli e le responsabilità delle parti interessate** e fornire opportunità di un dialogo precoce tra le parti interessate.
- **Promuovere un approccio pluriennale alle attività di valutazione** collegandole alle esigenze di informazione delle autorità di gestione, della Commissione europea (CE) e di altre parti interessate.
- **Garantire la disponibilità di risorse adeguate** per amministratori e valutatori ai fini delle attività di monitoraggio e valutazione.
- **Ridurre l'onere amministrativo** studiando un sistema di gestione dei dati e monitoraggio su misura per rispondere alle necessità di valutazione.

Attività mirate di monitoraggio e valutazione

- **Organizzare attività di monitoraggio e valutazione mirate alle esigenze delle parti interessate del PSR** che siano anche conformi ai rispettivi regolamenti UE.
- **Specificare le priorità tematiche per la valutazione durante il periodo di programmazione** e definire gli elementi necessari per consentire l'applicazione di metodi di valutazione avanzati.
- **Fornire un punto di riferimento chiaro per una pianificazione annuale flessibile delle attività di valutazione.** Ad esempio, l'autorità di gestione potrebbe utilizzare un piano di lavoro annuale volontario come strumento per aiutare gli amministratori ad eseguire i singoli compiti di valutazione.
- **Stabilire collegamenti tra le attività di monitoraggio, valutazione e trasmissione di relazioni**, quali la valutazione durante il periodo di programmazione, le relazioni di attuazione annuali e la valutazione *ex ante* ed *ex post*.

Utilizzare meglio i risultati della valutazione

- **Rafforzare la comunicazione di conclusioni della valutazione basate su solide prove** ai responsabili delle decisioni e altre parti interessate.
- **Promuovere la trasparenza nella valutazione e la comprensione comune degli effetti della politica di sviluppo rurale** per tutti i soggetti coinvolti nella programmazione, gestione, attuazione e valutazione del PSR, ivi compresi i beneficiari del PSR e il pubblico in generale.
- **Fornire una panoramica generale della valutazione degli interventi di politica rurale** nell'area interessata dal PSR nelle fasi iniziali dell'attuazione del PSR, affinché tutti gli attori siano consapevoli dei risultati attesi.

2 IL QUADRO GIURIDICO

Nel settembre 2013 il Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE e la Commissione europea hanno raggiunto un accordo sulla riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo di programmazione 2014-2020. I regolamenti UE, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 20 dicembre 2013 istituiscono un **sistema di monitoraggio e valutazione rafforzato** rispetto ai periodi precedenti.

Gli **elementi costitutivi del sistema di monitoraggio e valutazione per i programmi di sviluppo rurale (PSR)** sono enunciati a diversi livelli nel regolamento (UE) n. 1303/2013⁵, nel regolamento (UE) n. 1306/2013⁶ e nel regolamento (UE) n. 1305/2013⁷ e nei rispettivi atti delegati e di esecuzione.

- A livello generale, il regolamento (UE) n. 1303/2013 definisce i requisiti fondamentali per quanto riguarda lo scopo e gli obiettivi della valutazione (articolo 50, articolo 54, paragrafo 1, articoli 55, 56, 57), l'uso di indicatori (articolo 27, paragrafo 4)), la disponibilità di risorse e capacità (articolo 54, paragrafo 2, e articolo 56, paragrafo 2), e le responsabilità e l'indipendenza delle valutazioni (articolo 54, paragrafo 3).

Si afferma chiaramente che le valutazioni sono effettuate per migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutarne l'impatto (articolo 54, paragrafo 1). Le autorità di gestione garantiscono che siano effettuate valutazioni durante il periodo di programmazione per valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto di ciascun programma sulla base del piano di valutazione, e che almeno una volta nel corso del periodo di programmazione si valuti in che modo il sostegno abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità (articolo 56, paragrafo 3). Inoltre, gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e garantiscono l'esistenza di procedure per la raccolta dei dati (articolo 54, paragrafo 2).

- A livello del Fondo, il regolamento (UE) n. 1305/2013 specifica gli obiettivi del sistema di monitoraggio e valutazione (articolo 68), l'uso richiesto di indicatori, ivi compresa l'istituzione di indicatori comuni (articoli 8, 67, 69), la disponibilità e la gestione di dati (articoli 69, 70, 71, 76, 78). Il regolamento inoltre specifica i requisiti concernenti le informazioni sull'attività di monitoraggio e valutazione contenute nella relazione annuale sull'attuazione e trasmesse al comitato di monitoraggio (articoli 74, 75, 76) compresa la disponibilità di informazioni sull'attuazione del piano di valutazione (articoli 8, 76).

In tale contesto, il piano di valutazione fornisce le basi necessarie per garantire l'attuazione di tutti gli elementi costitutivi del sistema di monitoraggio e valutazione rafforzato, come stabilito nelle disposizioni giuridiche pertinenti.

⁵ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

⁶ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

⁷ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

3 ELEMENTI DEL PIANO DI VALUTAZIONE DA CONSIDERARE NEL PSR

La presente sezione si basa sui requisiti minimi del piano di valutazione stabiliti nel progetto di atto di esecuzione del regolamento (UE) n. 1305/2013, Allegato I, punto 9 (situazione marzo 2014)⁸.

Il piano di valutazione fa parte del futuro sistema di monitoraggio e valutazione per lo sviluppo rurale e descrive come si svolgerà e sarà riportata l'attività di valutazione durante il periodo di programmazione. I requisiti minimi indicati nell'atto di esecuzione del regolamento (UE) n. 1305/2013 s'intendono legalmente vincolanti. Per essere approvato, il PSR dev'essere conforme a tali requisiti. Come tutti gli altri elementi del PSR, il piano di valutazione può essere modificato esclusivamente con una procedura formale di modifica.

L'atto di esecuzione specifica inoltre i requisiti minimi circa le informazioni da trasmettere sull'attuazione del piano di valutazione, da includere nelle relazioni di attuazione annuali. Il piano di valutazione descritto nel presente documento (in particolare nelle sezioni 1, 4 e 7) s'intende soddisfare i requisiti di cui all'articolo 8, lettera m), punto ii) per quanto concerne la descrizione delle procedure di monitoraggio e valutazione. Di conseguenza, nel PSR non è richiesta una descrizione aggiuntiva e separata del sistema di monitoraggio e valutazione.

Figura 1 **Requisiti minimi del piano di valutazione**



Le sette sezioni del piano di valutazione sono descritte più in dettaglio nei capitoli seguenti. Per ciascuna sezione, in un riquadro verde sono enunciati i requisiti minimi. I termini chiave sono discussi nell'intento di conseguire una comprensione comune dei principali temi e concetti. Una serie di domande guida individua i punti che si dovrebbero considerare nel preparare la relativa sezione del piano di valutazione. Indicazioni pratiche evidenziano le cose più importanti da fare e da non fare. Infine, una serie di riferimenti incrociati indicato al lettore interessato dove trovare ulteriori informazioni nelle **Parti II e III**.

⁸ Cfr. regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli 54 e 56, e regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 8, paragrafo 1, lettera g); articolo 76, paragrafo 1.

3.1 Obiettivi e scopo del piano di valutazione

Qual è il requisito minimo?

Questa sezione dovrebbe contenere una dichiarazione dell'obiettivo e dello scopo del piano di valutazione, nell'intento di garantire che le attività di valutazione intraprese siano sufficienti e adeguate, in particolare per fornire le informazioni necessarie per la conduzione del programma, per le relazioni di attuazione annuali nel 2017 e 2019 e la valutazione ex post, nonché per garantire la disponibilità dei dati necessari per la valutazione del PSR.

Quali sono i relativi termini chiave?

I termini chiave **obiettivi** e **scopo** della valutazione si riferiscono all'intento da realizzare con la formulazione e l'attuazione del piano di valutazione, nonché alla funzione che quest'ultimo dovrebbe svolgere. Gli obiettivi del piano di valutazione comprendono due aspetti: primo, si riferiscono agli obiettivi del piano di valutazione comuni a livello UE; secondo, l'autorità di gestione ha facoltà di ampliarli e completarli formulando obiettivi supplementari specifici del programma, che rispecchiano la situazione specifica del programma nel pianificare la valutazione del PSR 2014-2020.

Che cosa si dovrebbe considerare nel formulare questa sezione del piano di valutazione?

- Gli obiettivi del piano di valutazione elencati nei requisiti minimi (cfr. sopra).
- Obiettivi supplementari specifici del programma: quali altri obiettivi si intende perseguire con il piano di valutazione?

Indicazioni pratiche per la stesura del capitolo sul piano di valutazione nel PSR

- Assicurarsi che siano citati gli obiettivi elencati nei requisiti minimi.
- Aggiungere eventuali altri obiettivi che si intende perseguire con il piano di valutazione (ad esempio quelli individuati in una breve sessione di lavoro con le parti interessate pertinenti).

Dove si possono trovare ulteriori informazioni?

- Il capitolo 1 (**Parte I**) del presente documento d'orientamento fa un'analisi di quello che si può ottenere con il piano di valutazione, e può essere utile per la stesura della sezione "obiettivi e scopi" specifica del programma.

3.2 Governance e coordinamento

Qual è il requisito minimo?

Questa sezione dovrebbe contenere una breve descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione per il PSR, individuando i principali organismi coinvolti e le rispettive responsabilità. Dovrebbe spiegare in che modo le attività di valutazione sono collegate con l'attuazione del PSR in termini di contenuti e di tempistica.

Quali sono i relativi termini chiave?

Le modalità di monitoraggio e valutazione sono intese come il sistema di attori, attività e meccanismi istituito per controllare e valutare l'attuazione del PSR. Gli **organismi coinvolti** sono quelli definiti dagli atti giuridici⁹ (autorità di gestione, comitato di sorveglianza, organismo pagatore, beneficiari) nonché altri già presenti all'interno dello Stato membro/regione (ad es. unità di valutazione, organismi consultivi) e quelli che si possono istituire in aggiunta (ad es. un gruppo direttivo della valutazione, gruppi di lavoro tecnici). Il **coordinamento** delle attività di valutazione comprende i meccanismi e le disposizioni che riuniscono le informazioni e le esigenze in materia di attuazione e valutazione dello sviluppo rurale.

⁹ Regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli 47, 49, 51, 54; e regolamento (UE) n. 1305/2013, articoli 66 e 73.

Che cosa si dovrebbe considerare nel formulare questa sezione del piano di valutazione?

- **Organizzazione delle modalità di monitoraggio e valutazione del PSR:** come sono ripartiti i compiti e le responsabilità di monitoraggio e valutazione tra le diverse componenti dell'autorità di gestione e altri attori? Come si relazionano tra loro? Quale suddivisione del lavoro si prevede? Quali processi si prevedono? Quali lezioni si sono apprese dall'ultimo periodo di programmazione e in che modo sono state integrate nel nuovo sistema?
- **Principali organismi coinvolti e rispettive responsabilità:** che ruoli svolgono i seguenti attori nel sistema di monitoraggio e valutazione: autorità di gestione, comitato di sorveglianza, organismo pagatore, beneficiari, gruppi di azione locale (GAL), rete rurale nazionale (RRN) gruppo direttivo della valutazione, gruppi di lavoro tecnici, beneficiari, fornitori di dati, valutatori? Come e con quali modalità contribuiscono all'attività di monitoraggio e valutazione? L'organismo competente per ciascun compito fondamentale è chiaramente individuato?
- **Collegamento delle attività di valutazione con l'attuazione del PSR:** come si pensa di accertare il fabbisogno di dati per le valutazioni? Come s'intende adeguare il sistema di monitoraggio in modo da ottenere puntualmente i dati necessari? Come ci si accorda su chi sarà responsabile per la definizione dei processi?

Indicazioni pratiche per la stesura del capitolo sul piano di valutazione nel PSR

- Utilizzare organigrammi per illustrare le modalità di monitoraggio e valutazione, descrivendole anche nel testo.
- Individuare chiaramente gli attori pertinenti, evitando però di nominare eventuali società (ad esempio di valutatori) che potrebbero cambiare.
- Tenere presente che la composizione del comitato di sorveglianza non dovrebbe essere descritta nel piano di valutazione, ma piuttosto nel relativo capitolo del PSR.
- Assicurarsi di descrivere le responsabilità specifiche degli attori in relazione all'attività di monitoraggio e valutazione.

Dove si possono trovare ulteriori informazioni?

Per una descrizione dettagliata del ruolo dei diversi attori in relazione all'attività di monitoraggio e valutazione, cfr. la **Parte II** (capitolo 5.1) di questo documento di orientamento.

3.3 Temi e attività di valutazione

Qual è il requisito minimo?

*Questa sezione dovrebbe contenere una descrizione indicativa dei **temi e delle attività di valutazione** previsti, ivi compreso, a titolo esemplificativo, l'adempimento dei requisiti UE. Dovrebbe comprendere le attività necessarie per valutare il contributo di ciascuna priorità del PSR al conseguimento degli obiettivi, la valutazione dei valori degli indicatori di risultato e di impatto, l'analisi degli effetti netti, aspetti tematici (compresi sottoprogrammi), questioni trasversali, le reti rurali nazionali e il contributo delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, compreso il sostegno previsto per la valutazione a livello di GAL. Si dovrebbero citare eventuali componenti specifiche del programma, come il lavoro necessario per mettere a punto delle metodologie o affrontare particolari aree politiche.*

Quali sono i relativi termini chiave?

I **temi di valutazione** sono gli argomenti specifici su cui si incentra la valutazione. Le **attività di valutazione** sono quelle attività che le autorità di gestione e altre parti interessate devono svolgere **durante il periodo di programmazione** al fine di valutare il **contributo del PSR alle priorità di sviluppo rurale** nonché **risultati e impatti** del programma. Gli **indicatori di risultato** sono strumenti

che servono a misurare gli effetti del programma sui beneficiari e sono utilizzati nella valutazione dei risultati del programma. Gli **indicatori di impatto** sono strumenti che servono a misurare l'impatto del programma sui cambiamenti osservati nel contesto o nell'area di riferimento. L'**analisi degli effetti netti** è il processo di identificazione dei cambiamenti dovuti al programma, piuttosto che ad altri fattori esterni. Le **questioni trasversali** (sviluppo sostenibile, cambiamento climatico, innovazione) e i **temi di valutazione specifici** (reti rurali nazionali, Leader) richiedono **attività di valutazione aggiuntive**.

Che cosa si dovrebbe considerare nel formulare questa sezione del piano di valutazione?

- **Principali temi di valutazione durante il periodo di programmazione:** quali sono le esigenze di valutazione più importanti e quando si presentano in relazione al programma? (Ad es. strategia del programma, risultati in termini di priorità di sviluppo / settori prioritari / gruppi di misure, valutazione di aspetti trasversali, esecuzione del programma, efficienza economica dell'attuazione del programma). Quale sarà il fulcro della valutazione in relazione a tali esigenze? Quali temi si sceglieranno per la valutazione durante il periodo di programmazione? Quale sarà la tempistica per la valutazione dei singoli temi?
- **Principali attività di valutazione da condurre durante il periodo di programmazione:** quali attività di valutazione si devono condurre in relazione all'analisi dei risultati del programma? Quali attività si devono valutare in relazione agli impatti del programma e all'identificazione dei suoi effetti netti? Quali attività aggiuntive specifiche sono necessarie per affrontare particolari questioni tematiche (anche quelle comprese in sottoprogrammi)? Quali attività di valutazione aggiuntive si devono condurre in relazione alle questioni trasversali concernenti sviluppo sostenibile, cambiamento climatico e innovazione? Che cosa occorrerà per valutare adeguatamente la rete rurale nazionale, il contributo delle strategie di sviluppo locale, il valore aggiunto dell'approccio Leader e il principio del partenariato?

Indicazioni pratiche per la stesura del capitolo sul piano di valutazione nel PSR

- Fornire brevi descrizioni delle valutazioni proposte, evidenziandone solo i rispettivi principi di base in relazione a temi, principali attività di valutazione e utilizzo di elementi comuni e specifici del programma.
- Elencare solo i principali temi di valutazione.
- Elencare e descrivere molto brevemente le attività di valutazione generali (relative a tutti i temi) e le principali attività relative a temi specifici coinvolte nella preparazione e nell'attuazione della valutazione e nella comunicazione dei relativi risultati.
- Includere una menzione generale di valutazioni e studi *ad hoc* per consentire una risposta flessibile a nuovi fabbisogni di valutazione emergenti.
- Non elencare temi di valutazione molto specifici, di portata limitata, complementari e *ad hoc*.
- Evitare una descrizione troppo dettagliata delle attività di valutazione.
- Non proporre metodi di valutazione specifici da utilizzare per rispondere a domande di valutazione e analizzare impatti e risultati degli obiettivi del programma.

Dove si possono trovare ulteriori informazioni?

Per esempi di temi di valutazione cfr. la **Parte II** (capitoli 6.2 e 6.3) del presente documento di orientamento.

Per esempi di attività di valutazione cfr. la **Parte II** (capitolo 6.4) del presente documento di orientamento.

3.4 Dati e informazioni

Qual è il requisito minimo?

Questa sezione dovrebbe fornire una breve descrizione del sistema di registrazione, conservazione, gestione e comunicazione di informazioni statistiche sull'attuazione del PSR e in merito alla fornitura di dati di monitoraggio per la valutazione, individuando le fonti di dati da utilizzare, carenze di dati, potenziali questioni istituzionali relative alla fornitura di dati e soluzioni proposte. Questa sezione dovrebbe dimostrare che saranno operativi a tempo debito sistemi adeguati di gestione dei dati.

Quali sono i relativi termini chiave?

Nell'ambito delle condizionalità *ex ante*, gli Stati membri devono garantire l'esistenza di un **sistema di informazione statistica** con gli indicatori necessari per effettuare valutazioni¹⁰. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a organizzare la produzione e la raccolta dei dati e a rendere disponibili ai valutatori le informazioni fornite dal sistema di monitoraggio¹¹.

I **dati di monitoraggio** presentati alla Commissione europea (CE) saranno ricavati dai moduli di domanda (banca dati delle operazioni) e dal sistema di pagamento. Alcune di queste informazioni sono incluse specificamente per agevolare le valutazioni, ma l'autorità di gestione dovrebbe prevedere eventuali necessità aggiuntive per i temi e le attività di valutazione di cui alla precedente sezione.

Che cosa si dovrebbe considerare nella stesura di questa sezione del piano di valutazione?

- **Sistema di informazione statistica sull'attuazione del PSR e monitoraggio ai fini della valutazione:** quali sono le disposizioni intese a garantire che i dati siano disponibili puntualmente e nel formato corretto (ad es. per le relazioni annuali, per la valutazione degli impatti)? Quali sono i collegamenti tra i moduli di domanda e la banca dati di monitoraggio? Quali meccanismi sono previsti per garantire la qualità dei dati?
- **Fonti di dati da utilizzare** (dati di monitoraggio, indagini, dati esterni, Rete d'informazione contabile agricola (RICA)): quali dati si otterranno dal monitoraggio (dati dei beneficiari) e quali da altre banche dati? Come si procederà per accordare dati differenti con i dati di monitoraggio? Che genere di dati saranno raccolti dai valutatori e quali da altri organismi (autorità di gestione, organismi pagatori, ecc.)? In che modo si garantirà che i beneficiari forniscano informazioni puntuali e che si ottengano serie temporali? Che strategie si prevedono per istituire gruppi di controllo?
- **Carenze individuate nei dati/strozzature/problemi:** quali sono state le principali strozzature nella trasmissione di dati nel periodo 2007-2013? Come viene valutata la disponibilità di dati nella fase di progettazione del programma? Come si considera il rischio di errori nei dati pervenuti da altre fonti? Come si concederà l'accesso a microdati non anonimi o semianonimi? Quali sono le condizioni e le potenziali conseguenze legali dell'accesso a dati riservati? Come saranno garantite definizioni chiare e comuni tra i diversi attori durante la raccolta dei dati?

Indicazioni pratiche nella stesura del capitolo sul piano di valutazione nel PSR

- Basarsi sulle esperienze di valutazioni precedenti nel descrivere le strozzature e i potenziali problemi sperimentati nel valutare gli impatti.
- Essere specifici riguardo ai diversi tipi di dati.

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 96, paragrafo 6, lettera b), articolo 110, paragrafo 1, lettera h), Allegato XI sulle condizionalità *ex ante*.

¹¹ Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 8, paragrafo 1, lettera d), articolo 9, articolo 74, lettera c) e Allegato V sulle condizionalità *ex ante*.

- Consultare il valutatore *ex ante* o corrente prima di specificare possibili strategie per istituire gruppi di controllo.

Dove si possono trovare ulteriori informazioni?

Per maggiori informazioni in relazione a dati e sistemi informativi cfr. la **Parte II** (capitolo 5.4) del presente documento di orientamento.

3.5 Tempistica

Qual è il requisito minimo?

Questa sezione dovrebbe contenere le tappe fondamentali del periodo di programmazione e uno schema indicativo dei tempi necessari per garantire la disponibilità dei risultati al momento giusto.

Quali sono i relativi termini chiave?

Le tappe fondamentali della valutazione sono le relazioni annuali di attuazione nel 2017 e 2019, e la valutazione *ex post*. Lo **schema indicativo dei tempi** contiene la durata prevista e i punti di inizio e fine di ciascun processo. Occorre programmare all'indietro (partendo dall'ultima fase del processo) per garantire che i risultati siano disponibili puntualmente.

Che cosa si dovrebbe considerare nella stesura di questa sezione del piano di valutazione?

- **Tappe fondamentali durante il periodo di programmazione:** quali sono le componenti obbligatorie e le scadenze a livello UE e nazionale che si devono rispettare nel definire la tempistica? Che genere di informazioni devono essere disponibili entro la fine del 2016, del 2018 e del 2024? Quali altre attività di valutazione (studi, valutazioni intermedie, aggiornamenti, ecc.) si prevede che saranno necessarie per garantire l'adempimento dei requisiti e quando si dovranno effettuare? Esistono altre questioni o tappe fondamentali specifiche del programma?
- **Schema indicativo dei tempi:** quali sono i principali rischi relativi ai tempi? Quali lezioni si possono trarre dal precedente periodo in fatto di definizione dei tempi delle valutazioni? Che genere di fasi preparatorie (ad es. preparazione dei dati, messa a punto di metodologie, riesame di questionari di valutazione, pubblicazione di bandi di gara) sono necessarie per consentire la prima valutazione degli impatti del programma per la relazione di attuazione annuale nel 2019? Che esperienza si può trarre dai periodi di programmazione precedenti in merito alla durata media del tempo richiesto per ciascuna azione? Quando si intende cominciare a preparare e ad avviare la principali gare d'appalto e le altre attività preparatorie? Come si perfezionerà (ad es. piano di lavoro pluriennale, piano d'azione) e si darà seguito allo schema indicativo dei tempi durante il periodo di programmazione?

Indicazioni pratiche nella stesura del capitolo sul piano di valutazione nel PSR

- Basare la durata indicativa dei processi sull'esperienza del periodo di programmazione precedente.
- Essere specifici per quanto concerne le fasi operative preparatorie, ma prevedere sufficienti margini di manovra nella tempistica.

Dove si possono trovare ulteriori informazioni?

Per esempi di buone pratiche nella definizione dei tempi e maggiori dettagli sulla formulazione del piano di valutazione interno non vincolante, cfr. la **Parte III** (Kit di strumenti) del presente documento di orientamento.

3.6 Comunicazione

Qual è il requisito minimo?

Questa sezione dovrebbe contenere una descrizione delle modalità di diffusione delle conclusioni della valutazione ai destinatari di riferimento, con una descrizione dei meccanismi istituiti per il follow-up dei risultati della valutazione.

Quali sono i relativi termini chiave?

La **comunicazione** garantisce che le conclusioni della valutazione (COSA) siano trasmesse agli effettivi destinatari (CHI), nel formato corretto (COME) e al momento giusto (QUANDO). I **destinatari di riferimento** sono le parti interessate alla valutazione presso l'UE, a livello nazionale e di PSR, come responsabili delle politiche, valutatori, ricercatori, beneficiari e il pubblico in generale. I **canali di informazione** sono i mezzi (ad es. posta elettronica, internet, intranet, newsletter, eventi) attraverso i quali vengono diffuse le conclusioni della valutazione. Il **follow-up dei risultati della valutazione** può essere effettuato tramite diversi meccanismi (ad es. piani d'azione, seminari, workshop, comitati) intesi a introdurre nell'attuazione del programma e nel ciclo programmatico le lezioni e le raccomandazioni tratte dalle valutazioni.

Che cosa si dovrebbe considerare nella stesura di questa sezione del piano di valutazione?

- **Come rendere disponibili i risultati delle attività di valutazione?** Quali lezioni si possono trarre dal precedente periodo di programmazione in merito alla comunicazione efficace dei risultati della valutazione? Chi è l'attore responsabile della stesura e dell'attuazione della strategia di comunicazione della valutazione? Questo attore è sostenuto da un gruppo di lavoro o da altri organismi nel corso dell'attuazione della strategia di comunicazione? Come sarà monitorata l'attuazione della strategia di comunicazione?
- **Destinatari di riferimento e relative esigenze di informazione:** quali attori nell'ambito del sistema generale di monitoraggio e valutazione del PSR (ad es. autorità di gestione, organismo pagatore, comitato di sorveglianza, possibili gruppi di lavoro tecnici e/o gruppo direttivo della valutazione) sono i destinatari della strategia di comunicazione della valutazione? A quali altre parti interessate (responsabili delle politiche, grande pubblico, ricercatori, ecc.) ci si rivolge? Quali sono le esigenze specifiche di informazione dei destinatari di riferimento e come vengono affrontate? Quando occorrono informazioni specifiche? Chi necessita di informazioni che potrebbero migliorare ulteriormente la gestione e/o attuazione del programma? Chi necessita di informazioni sugli effetti e impatti degli interventi finanziati? Quali conseguenze hanno le esigenze di informazione dei destinatari di riferimento sulla portata e sugli obiettivi delle attività di valutazione pianificate?
- **Canali di informazione:** quali canali di informazione si hanno a disposizione? Quale uso si farà dei canali di informazione classici (ad es. eventi, pagine web)? Quale uso si farà dei canali di informazione interattivi (ad es. workshop, gruppi di riflessione, pagine web interattive)? Come saranno utilizzati i diversi canali di informazione per soddisfare le necessità di informazione di diversi gruppi destinatari?
- **Follow-up dei risultati della valutazione:** quali procedure e meccanismi sono disponibili per dare seguito alle conclusioni e alle raccomandazioni della valutazione? Come si garantirà che i risultati della valutazione abbiano un'influenza sull'attuazione del programma? Che ruolo svolgono l'autorità di gestione, i responsabili delle misure, gli organismi pagatori, i desk officer della CE, ecc. in tutto questo?

Indicazioni pratiche per la stesura del capitolo sul piano di valutazione nel PSR

- Sintetizzare la strategia di comunicazione in una tabella che specifica chi, per chi, cosa, quando e come.
- Non nominare appaltatori / società che possono cambiare.
- Non includere date stabilite.

Dove si possono trovare ulteriori informazioni?

Per un esempio su come si possono presentare sotto forma di tabella gli elementi essenziali di una strategia di comunicazione cfr. la **Parte II** (capitolo 5.5) del presente documento di orientamento.

3.7 Risorse

Qual è il requisito minimo?

Questa sezione dovrebbe descrivere le risorse necessarie e previste per attuare il piano, compresa un'indicazione di capacità amministrative, dati, risorse finanziarie, esigenze informatiche. Inoltre, dovrebbe descrivere le attività di sviluppo delle capacità previste per garantire la piena attuazione del piano di valutazione.

Quali sono i relativi termini chiave?

In questo contesto, per **risorse** s'intendono le risorse umane e finanziarie necessarie per l'attuazione del piano di valutazione.

Che cosa si dovrebbe considerare nella stesura di questa sezione del piano di valutazione?

- **Risorse:** qual è il costo totale dell'attuazione delle attività previste dal piano di valutazione, ossia la gestione quotidiana del sistema di monitoraggio e valutazione, i costi per lo sviluppo delle capacità di monitoraggio e valutazione, contratti di valutazione, studi, altre analisi relative a misure, studi di casi, costi per l'installazione e il funzionamento di sistemi informatici, raccolta e gestione di dati, acquisto di dati, costi per sviluppi e orientamenti metodologici, costi per l'attuazione della strategia di comunicazione della valutazione, ecc.? Quali altri fondi nazionali/regionali rientrano nel bilancio per il monitoraggio e la valutazione? Quali fondi sono stati accantonati per coprire necessità emergenti in termini di valutazione e dati?
- **Risorse di personale:** si dovrebbe considerare il livello di risorse necessario per attuare il piano di valutazione e che tipo di profilo e quali competenze occorrono. Il personale esistente è sufficiente o sarà assunto del personale aggiuntivo? In determinati periodi occorreranno maggiori risorse?
- **Sviluppo delle capacità di monitoraggio e valutazione:** quali insegnamenti si possono trarre dal precedente periodo di programmazione? Come si individuano le esigenze specifiche per quanto concerne lo sviluppo di capacità di monitoraggio e valutazione? Quali attività di formazione si intende pianificare? Per chi? Quali manuali e altri materiali di supporto si stanno mettendo a punto per lo sviluppo delle capacità?

Indicazioni pratiche nella stesura del capitolo sul piano di valutazione nel PSR

- Fornire una descrizione indicativa del personale responsabile dell'attuazione del piano di valutazione.
- Fornire una ripartizione indicativa delle risorse finanziarie necessarie per l'attività di monitoraggio e valutazione.

- Calcolare i costi stimati in base alle esperienze precedenti, adattandoli alle nuove esigenze.
- Assicurarsi di riservare delle risorse per valutazioni *ad hoc* e spese impreviste.

Dove si possono trovare ulteriori informazioni?

Per una trattazione approfondita su risorse umane e finanziarie cfr. la **Parte II** (capitolo 5.4). Per maggiori informazioni sul ruolo dei diversi attori nello sviluppo delle capacità cfr. la **Parte II** (capitolo 5.1).

Per le implicazioni dei temi e delle attività di valutazione in termini di risorse cfr. la **Parte II** (capitoli 6.2, 6.3. e 6.4) del presente documento di orientamento.

DRAFT

4 ISTITUIRE E UTILIZZARE IL PIANO DI VALUTAZIONE

4.1 Preparazione del piano di valutazione

L'**autorità di gestione** o il suo rappresentante delegato (ad es. l'unità di valutazione) dirige la messa a punto del piano di valutazione nel corso della progettazione del programma, per poi presentarlo come parte integrante del programma di sviluppo rurale (PSR). Questo processo può coinvolgere una serie di soggetti interessati alla progettazione del programma nonché ad attività di direzione, gestione, coordinamento e valutazione (organismi pagatori, valutatori, parti interessate locali, reti rurali nazionali (RRN), responsabili delle decisioni e beneficiari). In ogni caso, il processo dovrebbe basarsi sulle esperienze dei soggetti interessati nella valutazione dello sviluppo rurale in periodi precedenti ed effettuare un'analisi critica di che cosa ha funzionato bene e che cosa invece dev'essere migliorato.

Il **valutatore ex ante** verifica se il piano di valutazione è conforme ai requisiti giuridici e se contiene un quadro adeguato per la valutazione durante il periodo di programmazione. A tale scopo, il valutatore *ex ante* esamina il contenuto del piano di valutazione in termini di completezza, utilizzabilità e integrazione con altre attività di elaborazione di informazioni. Il valutatore verifica se le attività previste nel piano di valutazione corrispondono alle esigenze di informazione dell'autorità di gestione e dell'Unione europea (UE) e se le risorse stanziare appaiono sufficienti per coprire le attività proposte al fine di produrre i risultati previsti. Se necessario, il valutatore *ex ante* offre suggerimenti per migliorare la qualità del piano di valutazione (cfr. [Guidelines for the ex ante evaluation of 2014-2020 RDPs](#) (Linee guida per la valutazione *ex ante* dei PSR 2014-202) capitolo 4.2).

I **servizi della Commissione europea (CE)** esaminano il piano di valutazione con riferimento al quadro giuridico e verificano se rispetta i requisiti minimi e se soddisfa gli obiettivi stabiliti. La CE approva il piano di valutazione come parte del PSR.

4.2 Attuazione del piano di valutazione

L'**organismo** specificato nel piano di valutazione quale responsabile primario dell'attuazione del piano stesso (ad es. autorità di gestione, unità di valutazione) è chiamato a svolgere un ruolo guida nell'istituzione delle strutture proposte e nella direzione delle attività di valutazione durante il periodo di programmazione. Al fine di assicurare che i risultati della valutazione siano disponibili puntualmente, occorre uno stretto coordinamento con altri organismi pertinenti e le parti interessate (cfr. capitolo 5 Governance).

4.3 Modifica del piano di valutazione

Il piano di valutazione è **soggetto a modifiche**, in particolare in caso di cambiamenti sostanziali nella strategia o nel contenuto del PSR (ad es. inserimento o eliminazione di settori prioritari). Tuttavia, come tutti gli altri elementi del PSR, il piano di valutazione può essere modificato solo con una procedura formale.

4.4 Monitoraggio e relazioni sul piano di valutazione

Occorre istituire un sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del piano di valutazione per garantire che proceda regolarmente, o che eventuali deviazioni siano consentite. L'attribuzione della responsabilità del monitoraggio dovrebbe essere chiara, unitamente alla competenza sulle decisioni in merito a eventuali modifiche al piano o ai processi, per garantire che i requisiti siano comunque rispettati. Allo stesso modo, dovrebbe essere esplicitata la responsabilità della comunicazione di relazioni sull'attuazione del piano di valutazione.

PARTE II: DAL PIANO ALLA PRATICA

Raccomandazioni su come attuare il piano di valutazione

La **seconda parte delle linee guida** contiene una descrizione di buone pratiche per l'attuazione del piano di valutazione, con un'attenzione particolare per:

(1) Governance e gestione della valutazione

(2) Temi e attività di valutazione.

Figura 1 **Struttura della Parte II delle linee guida:**



5 GOVERNANCE E GESTIONE DELLA VALUTAZIONE

Le singole parti di un **sistema di monitoraggio e valutazione** del programma di sviluppo rurale (PSR) dovrebbero concorrere a formare un'entità logica e ben funzionante. I sistemi di monitoraggio e valutazione sono costituiti da risultati tangibili ("COSA"), attori ("CHI") e processi ("COME") in un determinato orizzonte temporale ("QUANDO"). Per funzionare, il sistema ha bisogno anche del contributo di risorse ("CON COSA"). Il presente capitolo prende in esame gli aspetti della governance da considerare nell'istituire un sistema di monitoraggio e valutazione in sequenza, l'assetto organizzativo del sistema, la tempistica, il controllo di qualità, le risorse e infine la comunicazione dei risultati della valutazione.

La governance riguarda innanzi tutto attori e processi, in altre parole, chi fa che cosa e in che modo. Importanti aspetti della governance sono la trasparenza e il dovere di rendicontazione. Un sistema di governance ben strutturato garantisce che le decisioni vengano prese in maniera coerente ed equa. Inoltre, consente il coinvolgimento delle parti interessate nel processo decisionale, mentre l'apertura in merito alla governance promuove la fiducia del pubblico riguardo all'impiego dei fondi pubblici. Inoltre, una governance solida è un elemento vitale per garantire che il sistema di monitoraggio e valutazione sia in grado di fornire risultati tangibili. Un meccanismo di governance ben strutturato aumenta anche l'efficienza.

5.1 Aspetti della governance da considerare nell'istituire un sistema di monitoraggio e valutazione

Quando si istituisce un sistema di monitoraggio e valutazione, il primo passo consiste nel comprendere che cosa occorre fare per produrre i risultati voluti. Bisogna individuare gli attori e le rispettive responsabilità, vale a dire chi fa che cosa. Se compiti e responsabilità sono divisi tra numerose unità all'interno di un unico organismo (come l'autorità di gestione) occorre anche definire un quadro generale coerente della divisione del lavoro. Infine, nelle descrizioni dei processi si dovrebbe spiegare in che modo funziona effettivamente il sistema di monitoraggio e valutazione, illustrando le modalità operative. Successivamente, durante il periodo di programmazione è possibile migliorare i processi concentrandosi su come si potrebbe operare meglio.

Assetto organizzativo del sistema di monitoraggio e valutazione

I principali organismi coinvolti nell'attività di monitoraggio e valutazione dei PSR sono le autorità di gestione, gli organismi pagatori, il comitato di sorveglianza e, eventualmente, un gruppo direttivo della valutazione, gruppi di lavoro tecnici, valutatori, beneficiari, gruppi di azione locale (GAL), reti rurali nazionali (RRN) e fornitori di dati. Nei paesi regionalizzati talvolta sono presenti altre parti interessate, ad esempio una rete di valutazione nazionale, un coordinatore della valutazione o ministeri a livello nazionale e regionale.

Poiché l'assetto organizzativo specifico per il monitoraggio e la valutazione varia grandemente tra gli Stati membri, non è possibile raccomandare un unico modello di governance, che dovrebbe essere pianificato adeguandosi alle specificità del PSR e dello Stato membro o regione. Tuttavia, nel pianificare i processi di governance è sempre consigliabile tenere conto delle lezioni apprese da precedenti periodi di programmazione.

I ruoli e le responsabilità generali dei principali organismi coinvolti nell'attività di monitoraggio e valutazione sono sintetizzati qui di seguito.

▶ **Autorità di gestione**

All'autorità di gestione spetta la responsabilità del funzionamento e della governance del sistema di monitoraggio e valutazione, nonché della qualità, della puntualità e della comunicazione dei risultati. L'attività di monitoraggio e valutazione dell'autorità di gestione è soggetta a numerosi requisiti giuridici.

In termini di monitoraggio, l'autorità di gestione deve assicurare l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro¹², comunicare alla Commissione europea (CE) i dati pertinenti sugli interventi selezionati e completati e redigere la relazione di attuazione annuale¹³. L'autorità di gestione inoltre controlla la qualità dell'attuazione del programma tramite indicatori¹⁴ e trasmette al comitato di monitoraggio le informazioni e i documenti necessari per monitorare l'andamento del programma¹⁵.

L'autorità di gestione è responsabile della preparazione di un piano di valutazione¹⁶ e provvede a garantire che sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione¹⁷. L'autorità di gestione organizza valutazioni e relative attività sulla base del piano di valutazione¹⁸. Nel periodo di programmazione 2014-2020, il contributo del PSR al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità deve essere valutato almeno una volta¹⁹. Questo requisito rispecchia l'obbligo di presentare relazioni di attuazione annuali ampliate nel 2017²⁰ e 2019²¹, nonché della valutazione *ex post*²². L'autorità di gestione è tenuta ad assicurarsi che le valutazioni *ex ante* e *ex post* siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione e che la valutazione *ex post* sia condotta puntualmente²³. L'autorità di gestione è responsabile anche della comunicazione di ciascuna valutazione alla Commissione europea²⁴ e della diffusione delle relazioni di valutazione²⁵.

Oltre a tali obblighi giuridici, l'autorità di gestione spesso assume altri compiti relativi all'attività di monitoraggio e valutazione, come presiedere il gruppo direttivo della valutazione, gestire le gare d'appalto, coordinare le attività di valutazione tramite un'unità di valutazione o un coordinatore, agevolare la cooperazione tra le parti interessate e garantire lo sviluppo delle relative capacità. Di solito l'autorità di gestione ha anche l'incarico di comunicare i risultati delle valutazioni a parti interessate interne ed esterne, oltre che al grande pubblico. In alcuni Stati membri, l'autorità di gestione è anche coinvolta direttamente nella raccolta e nell'elaborazione dei dati di monitoraggio.

Considerata la gamma delle responsabilità assunte dall'autorità di gestione in materia di monitoraggio e valutazione, è importante che i compiti siano assegnati chiaramente e che le procedure siano ben meditate, concordate e documentate.

► **Comitato di sorveglianza**

Il comitato di sorveglianza verifica l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi²⁶, principalmente utilizzando indicatori²⁷, ed esamina e approva le relazioni di attuazione annuali prima che vengano trasmesse alla CE. Il comitato di sorveglianza esamina attività e risultati relativi ai progressi nell'attuazione del piano di valutazione²⁸ e può formulare

¹² Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 66, paragrafo 1, lettera a).

¹³ Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 66, lettera g).

¹⁴ Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 69.

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 66, paragrafo 1, lettera e).

¹⁶ Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 66, paragrafo 1, lettera e) e regolamento (UE) n. 1303/2005, articolo 56, paragrafo 1.

¹⁷ Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 66, paragrafo 1, lettera a).

¹⁸ Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 56, paragrafo 3.

¹⁹ Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 56, paragrafo 3.

²⁰ Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 50, paragrafo 4 e regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 75, paragrafo 3.

²¹ Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 50, paragrafo 5 e regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 75, paragrafo 4.

²² Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 78.

²³ Regolamento (UE) n. 1305/2013, articoli 77 e 78.

²⁴ Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 75, paragrafo 1 e articolo 76.

²⁵ Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 76, paragrafo 3.

²⁶ Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 49, paragrafo 1.

²⁷ Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 72.

²⁸ Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 74.

raccomandazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma e successivamente controllare le misure prese a seguito delle sue raccomandazioni²⁹.

Le dimensioni e la composizione del comitato di sorveglianza variano ampiamente nei singoli PSR. Come minimo, il comitato di sorveglianza dovrebbe essere composto da rappresentanti dell'autorità di gestione, organismi intermedi e organizzazioni partner³⁰.

► **Organismo pagatore**

Il riconoscimento degli organismi pagatori dipende, tra l'altro, dall'attività di monitoraggio³¹. Su questa base, l'organismo pagatore svolge un ruolo importante nelle attività di monitoraggio e valutazione in quanto detiene informazioni concernenti le domande, i progetti finanziati, i pagamenti e i controlli. Molti dei dati richiesti per la presentazione delle relazioni di attuazione annuali sono forniti dall'organismo pagatore che pertanto necessita di lavorare in stretta collaborazione con l'autorità di gestione, ad esempio attraverso un gruppo di lavoro tecnico comune e partecipando alle attività del gruppo direttivo della valutazione. In alcuni casi, può essere necessario formalizzare le responsabilità dell'organismo pagatore, ad esempio tramite un memorandum.

Poiché di solito l'organismo pagatore registra e conserva gran parte delle informazioni richieste per l'attività di monitoraggio e valutazione, si dovrebbero definire le disposizioni e le procedure per l'accesso ai dati da parte dell'autorità di gestione e dei valutatori, al fine di garantire un flusso di dati puntuale. Idealmente, sarebbe opportuno istituire un sistema di dati o un'interfaccia comune dell'organismo pagatore e dell'autorità di gestione per agevolare il trasferimento e la gestione dei dati. In alcuni Stati membri, la stessa autorità di gestione può essere decentrata o sostenuta da organismi delegati, nel qual caso occorre chiarire il flusso di informazioni e le responsabilità onde evitare confusioni.

► **Gruppo direttivo della valutazione**

L'istituzione di un gruppo direttivo a sostegno dei processi di valutazione è altamente consigliabile, in quanto contribuisce ad agevolare e coordinare la consultazione delle parti interessate. Inoltre, può contribuire positivamente alla governance dei processi di monitoraggio e valutazione e garantire la pertinenza delle attività di monitoraggio e valutazione per le esigenze del programma. I membri del gruppo direttivo della valutazione possono fornire capacità e competenze specialistiche e contribuire a garantire la disponibilità di dati, informazioni e contatti pertinenti per i valutatori. Il gruppo direttivo della valutazione consente anche l'interazione con e tra i partner e altre parti interessate.

Generalmente il gruppo direttivo della valutazione vigila sul processo di valutazione durante il periodo di programmazione, compresa la stesura del piano di valutazione (se il gruppo direttivo viene costituito prima della presentazione del PSR) e qualsiasi attività di valutazione. Un singolo gruppo direttivo promuove la continuità e lo sviluppo delle capacità. Inoltre, è possibile riunire gruppi separati per ciascuna valutazione, se del caso, ma può risultare oneroso. Un compromesso può essere la creazione di un gruppo ristretto, da ampliare temporaneamente con competenze specifiche per le esigenze di singole valutazioni.

Generalmente il gruppo direttivo della valutazione viene convocato dall'autorità di gestione e la sua composizione³² dipende dagli aspetti specifici del programma (priorità, portata e attuazione) e dai compiti specifici assegnati al gruppo. Come minimo, il gruppo dovrebbe comprendere rappresentanti

²⁹ Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 49, paragrafo 4.

³⁰ Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 48, paragrafo 1.

³¹ Regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 1, lettera a).

³² I potenziali membri del gruppo direttivo della valutazione si possono individuare tramite l'analisi delle parti interessate alla valutazione del PSR, che comprende una verifica delle parti interessate del PSR e la chiara individuazione dei ruoli, delle responsabilità e della pertinenza delle stesse nel programma e nella sua valutazione.

dell'autorità di gestione e di altri soggetti coinvolti nell'attuazione del programma, esponenti dell'organismo pagatore, responsabili della progettazione del programma e delle politiche e, se del caso, membri dell'unità di valutazione. Può essere utile anche includere rappresentanti di altri Fondi europei strutturali e di investimento (fondi SIE) ed esperti di istituti di ricerca. Il gruppo dovrebbe essere abbastanza ampio da rappresentare le parti interessate del PSR e garantire una gamma di competenze e conoscenze pertinenti, senza però raggiungere dimensioni tali da comprometterne l'efficacia.

▶ **Gruppi di lavoro tecnici**

I gruppi di lavoro tecnici sono talvolta istituiti dall'autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza per fornire assistenza riguardo agli aspetti tecnici e consultarsi con le parti interessate su problemi specifici, come ad esempio questioni ambientali quali la protezione delle risorse idriche e la conservazione della natura, o l'attuazione del programma Leader. È anche possibile che l'autorità di gestione voglia istituire gruppi di lavoro per la valutazione, al fine di garantire il coordinamento con l'organismo pagatore. Ovviamente, la composizione di ciascun gruppo di lavoro tecnico e i compiti assegnati variano a seconda della questione in esame.

▶ **Beneficiari**

I beneficiari degli interventi del PSR sono direttamente coinvolti nel processo di monitoraggio e valutazione in due modi. I singoli beneficiari hanno spesso l'obbligo di fornire informazioni pertinenti per l'attività di monitoraggio e valutazione del programma³³. In secondo luogo, le organizzazioni che rappresentano i beneficiari, come i sindacati degli agricoltori e le associazioni delle piccole e medie imprese (PMI) sono importanti parti interessate del PSR. In molti paesi, le organizzazioni che rappresentano i beneficiari fanno parte del comitato di sorveglianza e del gruppo direttivo della valutazione.

▶ **Gruppi di azione locale**

I GAL sono coinvolti nelle attività di monitoraggio e valutazione in diversi modi. Sono tenuti a fornire informazioni pertinenti per il monitoraggio e la valutazione del programma³⁴, ma effettuano anche valutazioni autonome e controllano l'elaborazione di strategie di sviluppo locale. I rappresentanti dei GAL spesso partecipano a gruppi direttivi della valutazione o gruppi di lavoro tecnici a livello regionale o nazionale. I GAL possono portare conoscenze e contatti preziosi, nonché una prospettiva pratica nel processo di monitoraggio e valutazione.

▶ **Reti rurali nazionali**

Le RRN sono intese a migliorare la qualità dell'attuazione dei PRS, stimolare la partecipazione dei portatori d'interesse all'attuazione dello sviluppo rurale, informare il pubblico e i potenziali beneficiari sulla politica di sviluppo rurale e su eventuali possibilità di finanziamento e promuovere l'innovazione nel settore agricolo, nella produzione alimentare, nella silvicoltura e nelle zone rurali³⁵. Le RRN hanno anche un ruolo importante nella condivisione e nella diffusione di risultati del monitoraggio e della valutazione³⁶. Il loro ruolo può assumere una rilevanza particolare nei paesi regionalizzati, dove la RRN può rappresentare un'importante fonte di competenze e sviluppo di capacità e può contribuire alla definizione di approcci armonizzati alla valutazione, come l'istituzione di indicatori indiretti regionali quando per gli indicatori di impatto sono disponibili solo dati nazionali.

▶ **Governi e agenzie regionali**

³³ Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 71.

³⁴ Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 71.

³⁵ Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 54, paragrafo 2.

³⁶ Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 54, paragrafo 3.

Quando sono coinvolti nell'attuazione del PSR, i governi e/o le agenzie regionali di solito contribuiscono all'attività di monitoraggio e valutazione con la raccolta di dati e il monitoraggio dell'andamento del programma a livello regionale.

▶ **Fornitori di dati e altre istituzioni e organizzazioni pertinenti**

È utile considerare i fornitori di dati (ufficio nazionale di statistica, ministeri competenti, istituti di ricerca, ecc.) come parti interessate nel monitoraggio e nella valutazione e coinvolgerli all'inizio del processo di pianificazione. Possono infatti disporre di dati rilevanti per i PSR, condurre ricerche su argomenti pertinenti, fornire conoscenze specialistiche o persino raccogliere dati di monitoraggio specifici per l'autorità di gestione su base contrattuale. In molti Stati membri, i rappresentanti dei fornitori di dati partecipano anche al comitato di sorveglianza, a gruppi direttivi della valutazione o a gruppi di lavoro tecnici.

▶ **Valutatori**

Le valutazioni sono effettuate da esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma³⁷. I valutatori possono acquisire informazioni importanti sul programma e sulla sua governance, utili all'autorità di gestione per migliorare l'attuazione del PSR. I valutatori del PSR di solito sono esperti esterni (ad es. singole società o istituti di ricerca, o un consorzio composto da numerose società e/o istituti di ricerca) selezionati mediante una gara d'appalto, per l'intero periodo di programmazione o per singole valutazioni.

Coordinamento delle attività di valutazione con l'attuazione del PSR

La valutazione dovrebbe essere considerata nella fase di pianificazione del PSR e formare parte integrante delle attività del PSR; questo è uno dei motivi dell'inserimento del piano di valutazione nel PSR. È importante valutare il fabbisogno di dati per ciascuna valutazione e adeguare il sistema di monitoraggio in modo tale che i dati necessari siano disponibili puntualmente. Poiché l'adeguamento della raccolta e della registrazione di dati da fonti esterne all'autorità di gestione e all'organismo pagatore (come gli uffici di statistica) può richiedere del tempo è importante concordare in anticipo responsabilità e processi.

Coordinamento delle attività di valutazione con il pilastro I e altri programmi dei Fondi SIE

Dato che ora è disponibile una serie di indicatori di impatto comuni per l'intera politica agricola comune (PAC)³⁸, a volte può essere utile (ad esempio per valutazioni tematiche di impatti ambientali) coordinare alcune attività di monitoraggio e valutazione dei pilastri I e II. È quindi importante promuovere la cooperazione all'interno dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore e tra di essi. Un esame preliminare e la definizione di fonti di dati e metodologie di valutazione comuni possono contribuire a una valutazione dell'impatto della PAC nel suo complesso all'interno del territorio del PSR.

Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) è uno dei fondi che contribuiscono alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e alle relative priorità attraverso l'accordo di partenariato. Può essere utile coordinare alcune attività di valutazione con altri programmi dei Fondi SIE; tuttavia, questo dipenderà dalle disposizioni interne dei singoli Stati membri e dal grado di integrazione e coordinamento tra i programmi.

Il coordinamento dell'attività di valutazione può essere promosso in vari modi. Le valutazioni, il monitoraggio e le relative attività per tutti i programmi possono essere controllati da un unico comitato di sorveglianza per i programmi cofinanziati dai Fondi SIE³⁹, oppure è possibile includere

³⁷ Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 54, paragrafo 3.

³⁸ Regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 110.

³⁹ Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 47.

rappresentanti di altri programmi dei Fondi SIE nel gruppo direttivo della valutazione del PSR. In alternativa, l'autorità di gestione del PSR può partecipare ai comitati di sorveglianza e ai gruppi direttivi della valutazione di altri programmi dei Fondi SIE. Al fine di promuovere la cooperazione e creare sinergie, lo Stato membro può organizzare interventi comuni di formazione in materia di valutazione, rivolti a ministeri e altri organismi competenti per tutti i programmi dei Fondi SIE. Inoltre, può essere utile preparare delle linee guida per la valutazione per tutti i Fondi SIE. Anche se molte considerazioni sono specifiche per i singoli Fondi, la presenza di una serie di linee guida concernenti aspetti comuni contribuirebbe a promuovere la cooperazione e la trasparenza, nonché a garantire standard di valutazione analoghi per tutti i Fondi.

5.2 Tempistica

La complessità del sistema di monitoraggio e valutazione rende necessaria una pianificazione puntuale e un'adeguata sequenza di azioni per consentire ai responsabili di prevedere compiti e carichi di lavoro e di gestire le scadenze. In termini di monitoraggio, determinati aspetti della tempistica nascono dal regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013, come ad esempio la data di presentazione delle relazioni annuali di attuazione⁴⁰ e per la comunicazione dei dati di monitoraggio⁴¹. Ciascuno Stato membro deve disporre di procedure di pianificazione e intervento per rispettare tali scadenze. Una pianificazione in anticipo è essenziale, in quanto l'intero processo, dalla pianificazione della valutazione alla diffusione dei risultati, può durare fino a tre anni. La mancanza di dati può allungare notevolmente il processo di valutazione e non si sottolinea mai abbastanza quanto sia importante cominciare a pianificare la valutazione con largo anticipo.

In pratica, per uno Stato membro o una regione può essere utile affrontare tutte le questioni relative al monitoraggio e alla valutazione in un **dettagliato piano di valutazione interno** o in un **piano di lavoro pluriennale**, che comprendano una cronologia degli interventi, divisa in segmenti annuali (cfr. **tabella 1: Esempi di strumenti di pianificazione interni per il monitoraggio e la valutazione**). Questi, a loro volta, possono essere suddivisi in progetti più piccoli per i quali si possono utilizzare metodi di pianificazione diversi. Un metodo ampiamente utilizzato è quello della retro-pianificazione, nota anche come pianificazione all'indietro.

Retro-pianificazione

La retro-pianificazione consiste nella stesura di un programma partendo dall'ultima fase del processo. Si tratta di uno strumento molto utile per calcolare la tempistica di una valutazione. L'esperienza dei precedenti periodi di programmazione può essere preziosa per stabilire la lunghezza del periodo di tempo richiesto per ciascuna azione.

Un esempio di un modello di retro-pianificazione, che si può utilizzare per programmare i compiti e le attività di monitoraggio e valutazione, si trova nel Kit di strumenti (Calendario della valutazione durante il periodo di programmazione). La tabella viene compilata utilizzando informazioni temporali approssimative (ad es. anno 2017 o secondo trimestre dell'anno 2017), indicazioni più dettagliate (ad es. giugno 2017) o date specifiche (ad es. 31 giugno 2017). Quanto più dettagliata è la tabella della retro-pianificazione, tanto più facile è il suo utilizzo come strumento di gestione interna. La retro-pianificazione di tutte le principali relazioni di valutazione dovrebbe essere completata entro l'inizio del periodo di programmazione, in modo che le attività di valutazione si possano programmare con largo anticipo.

⁴⁰ Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 75, paragrafo 1.

⁴¹ Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 66, paragrafo 1; e regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 112.

5.3 Controllo di qualità

È consigliabile effettuare controlli di qualità relativamente a tutti gli aspetti del sistema di monitoraggio e valutazione, applicando procedure interne di controllo di qualità e criteri di qualità a dati, attività e processi. La descrizione delle procedure di controllo di qualità dell'attività di monitoraggio e valutazione dovrebbe indicare chiaramente gli organismi responsabili e le rispettive sotto-unità.

Un valido controllo di qualità delle attività di valutazione prende in esame il processo di valutazione (rilevanza, puntualità e completezza), gli aspetti normativi (indipendenza e imparzialità del valutatore) e una serie di criteri tecnici (rilevanza della valutazione, progettazione adeguata, dati affidabili, analisi efficace, risultati credibili, risposte basate su prove al questionario di valutazione, conclusioni valide, raccomandazioni utili e chiarezza della relazione⁴²).

DRAFT

⁴² Allegato 6 *Quality Assessment Form* (Modulo di valutazione della qualità), *DG Markt Guide to Evaluating Legislation* (DG Mercato interno - Guida alla valutazione della legislazione) http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/docs/evaluation/evaluation_guide_annexes.pdf, pagg. 87-97.

Tabella 1 Esempi di strumenti di pianificazione interni per il monitoraggio e la valutazione

<p>Mentre il piano di valutazione presentato come parte del PSR contiene solo una descrizione generale delle attività, può darsi che gli Stati membri desiderino produrre una documentazione interna più dettagliata per agevolare i compiti di monitoraggio e valutazione. Di solito, la creazione di strumenti interni è di competenza dell'autorità di gestione. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, il coordinamento e la collaborazione con altre parti interessate sono necessari e auspicabili. Seguono alcuni esempi di possibili documenti interni.</p>	
<p>• Documento interno dettagliato di pianificazione della valutazione (piano di valutazione interno)</p>	
<p>Versione interna più dettagliata del piano di valutazione</p>	
<p><i>Pro</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Offre un quadro chiaro delle voci del piano di valutazione. ▶ Aiuta la pianificazione dell'attività di monitoraggio e valutazione. ▶ Costituisce una prova dell'attività di monitoraggio e valutazione per gli attori esterni. 	<p><i>Contro</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Carico di lavoro per la stesura del piano dettagliato. ▶ Difficoltà nella definizione di determinati processi. ▶ Necessità di una revisione quando il piano di valutazione viene aggiornato.
<p>• Programma di lavoro annuale o pluriennale</p>	
<p>Piano d'azione temporale basato sul piano di valutazione</p>	
<p><i>Pro</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fornisce una tempistica chiara per l'attività di monitoraggio e valutazione. ▶ È utile per la pianificazione anticipata. ▶ Chiarisce l'assegnazione delle risorse. ▶ Aiuta a evidenziare e programmare gli aspetti da sviluppare ulteriormente (ad es. processi, capacità). ▶ Agevola la trasmissione di informazioni sul piano di valutazione nella relazione di attuazione annuale. 	<p><i>Contro</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ La preparazione richiede tempo e risorse. ▶ Rischio di escludere voci o azioni aggiuntive.
<p>• Manuale interno di monitoraggio e valutazione</p>	
<p>Un manuale completo che copre tutti gli aspetti dell'attività di monitoraggio e valutazione negli Stati membri per il periodo di programmazione</p>	
<p><i>Pro</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Riunisce tutti i documenti e le procedure relative a monitoraggio e valutazione in un unico documento, di facile e rapida consultazione. ▶ È utile per la definizione, la stabilizzazione, l'analisi e il riesame dei processi. ▶ Garantisce la coerenza dei processi. ▶ Migliora l'efficienza e l'efficacia. ▶ Il sistema di monitoraggio e valutazione è considerato nel suo complesso, agevolando l'individuazione di lacune e carenze. ▶ Contribuisce alla gestione e al trasferimento di conoscenze; forma il personale nelle rispettive mansioni e funge da strumento di orientamento per il personale nuovo. ▶ Costituisce una prova e uno strumento d'informazione sull'attività di monitoraggio e valutazione per gli attori esterni. ▶ Promuove trasparenza e rendicontazione. 	<p><i>Contro</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Carico di lavoro pesante per la stesura e l'approvazione. ▶ Necessità di controlli di qualità rigorosi per evitare un livello di dettaglio disomogeneo nel documento. ▶ Necessità di un coordinamento tra gli attori del monitoraggio e della valutazione per la stesura e la revisione. ▶ Necessità di frequenti aggiornamenti e revisioni. ▶ Possibilità che l'autorità di gestione preferisca non divulgare tutte le procedure interne.
<p>• Documentazione ad hoc</p>	
<p>Una serie di documenti separati relativi al monitoraggio e alla valutazione nello Stato membro</p>	
<p><i>Pro</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Si prepara e si approva rapidamente. ▶ È studiata appositamente per le esigenze degli utenti finali. 	<p><i>Contro</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rischio di lacune e sovrapposizioni. ▶ Difficoltà a tenere traccia delle versioni. ▶ Livello di dettaglio disomogeneo. ▶ Istruzioni ambigue / tardive / carenti che causano inefficienze. ▶ Possibili incongruenze dovute alla mancanza di una visione olistica.

5.4 Risorse

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 e il regolamento (UE) n. 1305/2013 indicano numerosi compiti di monitoraggio e valutazione che gli Stati membri hanno l'obbligo di svolgere. Oltre ai compiti specifici elencati nella precedente sezione sulla governance, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare un'adeguata capacità di valutazione⁴³, a procedere all'analisi delle esigenze di monitoraggio e valutazione relative al piano di valutazione e a fornire risorse e capacità sufficienti per affrontarle⁴⁴. Il principio di proporzionalità si applica anche alle risorse finanziarie e amministrative destinate al monitoraggio e alla valutazione⁴⁵.

In generale, la qualità dell'attività di monitoraggio e valutazione ovviamente dipende dalle risorse ad essa destinate, per cui è essenziale prevedere a bilancio adeguate risorse finanziarie e umane. Gli Stati membri o le regioni devono altresì considerare altre risorse fondamentali per il monitoraggio e la valutazione, come sistemi informatici e banche dati. Poiché queste risorse di solito sono comprese nei bilanci di diverse istituzioni (in particolare l'autorità di gestione e l'organismo pagatore) è importante riunire in un unico documento le informazioni pertinenti provenienti da bilanci separati, per ottenere un quadro generale di tutte le risorse destinate alle attività di monitoraggio e valutazione del PSR.

Risorse finanziarie

La maggior parte dei compiti e delle attività di monitoraggio e valutazione possono essere cofinanziati attraverso l'assistenza tecnica, che si può utilizzare per sostenere quanto segue:

- rafforzamento istituzionale e sviluppo della capacità amministrativa;
- valutazioni, relazioni di esperti, statistiche, studi;
- analisi, gestione, monitoraggio, scambio di informazioni e attuazione del programma;
- misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa;
- installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, il monitoraggio, l'audit, il controllo e la valutazione;
- azioni intese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione⁴⁶.

Tuttavia, quelle di monitoraggio e valutazione sono solo una parte delle attività relative alla gestione del PRS finanziate dal bilancio dell'assistenza tecnica. Per calcolare le risorse finanziarie necessarie per l'intero sistema di monitoraggio e valutazione, gli Stati membri o le regioni devono prendere in esame ciascuna azione di monitoraggio e valutazione e stimarne i costi in termini di giorni/persona e, in ultima analisi, di denaro. Nella programmazione di bilancio si può fare riferimento all'esperienza dei precedenti periodi di programmazione, ma è importante rilevare le necessità aggiuntive derivanti dal nuovo quadro di monitoraggio e valutazione.

La dotazione finanziaria per il monitoraggio e la valutazione dovrebbe tenere conto della durata e della portata delle attività di valutazione, nonché della disponibilità e accessibilità dei dati. Nella maggior parte dei casi, le valutazioni e gli studi più ampi vengono assegnati in appalto, ma gli Stati membri o le regioni dovrebbero essere in grado di stimarne i costi in anticipo.

Oltre alla produzione di specifiche relazioni, la dotazione finanziaria per il monitoraggio e la valutazione dovrebbe coprire anche lo sviluppo di metodi e processi, così come i costi della governance e del collegamento con le parti interessate. Inoltre, i costi di comunicazione si dovrebbero stimare sulla base della strategia di comunicazione contenuta nel piano di valutazione.

⁴³ Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 56, paragrafo 2.

⁴⁴ Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 8, paragrafo 1.

⁴⁵ Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 4, paragrafo 5.

⁴⁶ Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 58.

Altre voci di costo rilevanti, come il personale, lo sviluppo di capacità e i sistemi informatici, sono discusse in seguito. È sensato anche accantonare fondi a copertura di eventuali necessità che emergano durante l'attuazione del programma. La necessità di un determinato studio o di una nuova fonte di dati potrebbe evidenziarsi solo una volta avviato il programma. È sensato anche disporre di una certa flessibilità nel bilancio di monitoraggio e valutazione per coprire esigenze di valutazione *ad hoc*.

Risorse umane e capacità amministrativa

La presenza di risorse umane appropriate è essenziale per un'efficace attività di monitoraggio e valutazione. Oltre a una sufficiente disponibilità di tempo, il personale incaricato dovrebbe possedere adeguate competenze tecniche.

Nella maggior parte degli Stati membri e delle regioni, il sistema di monitoraggio e valutazione è gestito per lo più mediante le risorse interne dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore. In alcuni casi, i compiti sono delegati ad altri organismi o a istituzioni esterne, o le attività di monitoraggio e valutazione sono appaltate a consulenti.

Una condizionalità *ex ante* prevede che lo Stato membro garantisca la capacità istituzionale e un'amministrazione pubblica efficiente⁴⁷. Lo sviluppo di capacità a tutti i livelli, nonché di procedure e strumenti per il monitoraggio e la valutazione, è una componente essenziale della condizionalità. In aggiunta a un'adeguata capacità istituzionale, è importante anche promuovere la capacità del personale e garantire lo sviluppo delle capacità di altri attori coinvolti nel monitoraggio e nella valutazione. Occorre dapprima individuare le esigenze per poi pianificare e realizzare interventi di formazione / manuali, ecc. La linea di bilancio per lo sviluppo delle capacità è pertanto costituita dai costi delle soluzioni per rispondere alle esigenze.

Sistemi informatici

L'autorità di gestione provvede ad assicurare l'esistenza di un sistema elettronico sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici sul programma e sulla sua attuazione, richiesti a fini di monitoraggio e valutazione, e segnatamente delle informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità prestabiliti⁴⁸.

Gli Stati membri o le regioni possono migliorare il sistema di monitoraggio esistente in vista del prossimo periodo di programmazione o crearne uno nuovo, interno o affidato a consulenti esterni come fornitori di dati specializzati. Di solito la modifica del sistema informatico esistente è meno costosa e più semplice nel breve termine. Tuttavia, se il sistema richiede modifiche significative, l'intervento può diventare complesso, lento, noioso e più costoso di un sistema informatico nuovo. Lo sviluppo di un nuovo sistema che rispecchi le nuove esigenze e specifiche in fatto di dati solitamente richiede un investimento iniziale consistente. Se il progetto è realizzato da un appaltatore esterno, il dipartimento informatico interno avrà comunque l'onere di definire le specifiche tecniche del nuovo sistema e trasferire i dati da quello vecchio. Gli utenti finali dovranno essere addestrati all'uso del nuovo sistema e, a seconda delle rispettive specifiche, la continuità tra il vecchio e il nuovo sistema può essere un problema. Tuttavia, un nuovo sistema studiato per rispondere a nuovi fabbisogni di dati alla fine può rivelarsi più vantaggioso dal punto di vista della funzionalità e dei costi totali. Sia che si crei un nuovo sistema informatico o che si modifichi quello esistente, è importante garantire la compatibilità e l'interconnessione dei sistemi tra le istituzioni, in particolare tra autorità di gestione e organismo pagatore.

In termini di programmazione di bilancio, lo sviluppo e la manutenzione di un sistema informatico richiedono software, hardware e risorse umane interne ed esterne.

⁴⁷ Regolamento (UE) n. 1303/2013, Allegato XI condizionalità *ex ante*, condizionalità tematiche *ex ante*.

⁴⁸ Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 66.1, paragrafo 1, articolo 70.

Dati

Nell'ambito delle condizionalità *ex ante*, gli Stati membri devono garantire l'esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi⁴⁹. Inoltre, sono tenuti a organizzare la produzione e la raccolta dei dati richiesti e a trasmettere ai valutatori le informazioni fornite dal sistema di monitoraggio.

Molti dati di monitoraggio vengono presentati alla CE ogni due anni e sono ricavati per lo più da moduli di domanda, dal sistema di pagamento, dalla banca dati sulle iniziative di sviluppo rurale e altre applicazioni informatiche come il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). Inoltre, gli Stati membri o le regioni devono considerare il fabbisogno di dati delle diverse valutazioni e relazioni. Al fine di trasmettere puntualmente i dati richiesti, si dovrebbe dare la priorità a una valutazione iniziale della disponibilità dei dati. Spesso i dati devono essere trasformati in un formato diverso per adeguarsi alle specifiche di una ricerca. In alcuni casi, i dati si devono acquistare da fonti esterne, come un ufficio statistico o un istituto di ricerca. Talvolta i dati possono essere accessibili solo a condizioni molto severe (ad es. microdati).

In termini di programmazione di bilancio, i costi relativi ai dati dovrebbero comprendere il lavoro degli esperti per la definizione, la raccolta, l'assicurazione di qualità, la trasformazione e la trasmissione.

5.5 Relazioni e comunicazioni

I risultati delle valutazioni si possono utilizzare e attuare solo se vengono comunicati tempestivamente al pubblico destinatario. La formulazione di una strategia di comunicazione adeguata è pertanto una componente essenziale della pianificazione dell'attività di valutazione.

Nella presente sezione, la comunicazione è discussa nello specifico dal punto di vista della valutazione (e in quanto tale differisce dalle attività di comunicazione concernenti l'attuazione del PSR).

Definizione di una strategia di comunicazione relativa alla valutazione

Nel definire una strategia di comunicazione, è importante innanzi tutto individuare il pubblico destinatario (per chi) e le relative esigenze di informazione (che cosa). Occorre anche delineare i metodi e gli strumenti di comunicazione adatti per ciascun pubblico (come). Infine, occorre stabilire la tempistica della comunicazione (quando) e le persone responsabili (chi).

Le componenti essenziali della strategia di comunicazione si possono presentare in forma di tabella.

CHI	PER CHI	CHE COSA	QUANDO	COME

È consigliabile prendere in considerazione i collegamenti tra la strategia di comunicazione della valutazione e la strategia generale di comunicazione del PSR, perché i destinatari più rilevanti di una strategia di comunicazione della valutazione possono anche essere interessati ad altri tipi di informazioni concernenti l'attuazione del PSR.

► **Persone responsabili (CHI)**

Il principale attore responsabile della stesura e dell'attuazione della strategia di comunicazione dei risultati della valutazione è l'autorità di gestione, che può scegliere di farsi assistere da un gruppo di lavoro tecnico o dal gruppo direttivo della valutazione.

Poiché di solito l'autorità di gestione dispone di un dipartimento per la comunicazione, la strategia di comunicazione dei risultati della valutazione può essere trasmessa o addirittura formulata da esperti

⁴⁹ Regolamento (UE) n. 1303/2013, Allegato XI condizionalità *ex ante*, condizionalità generali *ex ante*.

interni. In questo caso, è importante che il dipartimento competente per la valutazione partecipi attivamente al processo.

▶ **Pubblico destinatario (PER CHI)**

I destinatari della strategia di comunicazione dei risultati della valutazione non sono solo gli attori coinvolti nel sistema generale di monitoraggio e valutazione del PSR (autorità di gestione, organismo pagatore, comitato di sorveglianza, gruppo di lavoro tecnico e gruppo direttivo della valutazione) ma anche altre parti interessate, quali beneficiari del PSR e responsabili delle politiche. Al fine di garantire una più ampia rendicontazione, occorre comprendere anche il grande pubblico tra i destinatari della strategia di comunicazione.

▶ **Esigenze di informazione (CHE COSA)**

È importante individuare chiaramente le specifiche esigenze di informazione dei destinatari. Di norma, l'autorità di gestione e l'organismo pagatore si concentrano su dati che potrebbero servire per ulteriori miglioramenti nei processi di gestione e/o attuazione del PSR, mentre i responsabili delle politiche prestano maggiore attenzione agli effetti reali e agli impatti degli interventi finanziati, ai fini di eventuali aggiustamenti nelle strategie politiche a più lungo termine.

È importante anche identificare in anticipo le esigenze di informazione dei destinatari nel definire la portata e l'indirizzo delle attività di valutazione, per garantire che i risultati della valutazione siano disponibili quando i destinatari ne hanno bisogno.

▶ **Tempistica (QUANDO)**

Nell'individuare le esigenze di informazione di tutti i principali destinatari, è importante collegare le attività di valutazione pianificate al ciclo programmatico e di comunicazioni. Questo aiuta a garantire che i risultati della valutazione siano forniti e comunicati puntualmente a tutti i principali destinatari durante l'attuazione del PSR o durante la preparazione del PSR del successivo periodo di programmazione.

▶ **Canali di comunicazione (COME)**

Dopo aver identificato i principali destinatari e le relative esigenze di informazione, occorre individuare i principali canali di informazione da utilizzare per comunicare con i diversi gruppi destinatari. Come requisito minimo⁵⁰, tutte le relazioni di valutazione dovrebbero essere rese disponibili a tutti gli attori pertinenti e al pubblico in generale (ad es. tramite il sito web dell'autorità di gestione). Se il pubblico destinatario è il personale dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore, la comunicazione dei risultati della valutazione può avvenire tramite riunioni e seminari interni, bollettini o altri canali di comunicazione interni. Se il pubblico destinatario è costituito dai membri del comitato di sorveglianza, i valutatori possono essere invitati periodicamente a singole riunioni del comitato per riferire su progressi e risultati. Se i destinatari sono i responsabili delle politiche, si possono preparare sintesi esecutive e organizzare presentazioni specifiche. I canali di informazione identificati dovrebbero rispondere alle esigenze dei rispettivi destinatari e del personale dell'autorità di gestione competente per l'attuazione della strategia di comunicazione del piano di valutazione.

▶ **Monitoraggio dell'attuazione della strategia di comunicazione**

Anche la strategia di comunicazione dovrebbe essere oggetto di valutazioni e controlli periodici, intesi a verificarne l'efficacia e l'efficienza nel raggiungere i destinatari e nel ricevere un feedback sui risultati della valutazione. Inoltre, è consigliabile indicare le responsabilità e le procedure per dare seguito ai risultati della valutazione nel piano di valutazione.

Se la strategia di comunicazione del piano di valutazione è interconnessa con la strategia di comunicazione generale del PRS, i meccanismi di monitoraggio e valutazione di quest'ultima

⁵⁰ Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 76, paragrafo 1.

dovrebbero applicarsi a entrambe le strategie, pur garantendo di coprire adeguatamente gli aspetti specifici della comunicazione dei risultati della valutazione.

DRAFT

6 TEMI E ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

DRAFT

PARTE III: KIT DI STRUMENTI

DRAFT

1 SCHEMA INDICATIVO DI UN PIANO DI VALUTAZIONE INTERNO NON VINCOLANTE

Il piano di valutazione presentato come parte integrante del programma di sviluppo rurale (PSR) contiene una descrizione generale delle procedure di monitoraggio e valutazione. Le autorità di gestione possono desiderare di elaborare, in coordinamento con altre parti interessate al monitoraggio e alla valutazione, un documento di pianificazione interno più dettagliato (piano di valutazione interno) non vincolante e non condiviso con la Commissione europea. Tale piano di valutazione interno è inteso ad aiutare i responsabili della valutazione a svolgere compiti e attività di monitoraggio e valutazione, prevedere carichi di lavoro, gestire scadenze e garantire la disponibilità di dati ai fini della valutazione.

Un piano di valutazione interno solitamente è diviso in segmenti annuali. Un metodo ampiamente utilizzato è la "retro-pianificazione", nota anche come programmazione all'indietro, che consiste nella stesura di un programma partendo dall'ultima fase del processo. In questo modo, per la programmazione di ciascuna azione si può fare riferimento all'esperienza dei precedenti periodi di programmazione per quanto concerne la probabile durata di ciascuna fase.

Un calendario riassume tutte le fasi, i compiti e le attività di valutazione da svolgere durante il periodo di programmazione e tra il 2021 e il 2024, comprese governance, preparazione e attuazione della valutazione, comunicazione e diffusione dei risultati della valutazione.

Il seguente schema indicativo illustra il calendario della valutazione unitamente a un piano indicativo delle risorse, nell'intento di integrare i requisiti minimi con spiegazioni e raccomandazioni in merito a come si potrebbero pianificare le diverse fasi e attività.

Anno 2014

Governance della valutazione

Dall'avvio del PSR, l'autorità di gestione istituisce il sistema di monitoraggio e valutazione e coordina tutte le attività di valutazione in collaborazione con altre parti interessate. Questa fase comprende quanto segue:

- esame delle parti interessate alla valutazione (autorità di gestione, comitato di sorveglianza, organismo pagatore, fornitori di dati, valutatori, gruppi di azione locale, reti rurali nazionali, vari gruppi di lavoro tecnici, ecc.) e definizione dei rispettivi ruoli, responsabilità e contributi attesi alla valutazione;
- istituzione della capacità di valutazione presso l'autorità di gestione o il ministero dell'Agricoltura (ad es. se organizzata in un'unità di coordinamento separata);
- istituzione di un gruppo direttivo della valutazione, che indirizzi le attività di monitoraggio e valutazione. Il gruppo, ad esempio, può comprendere autorità di gestione, comitato di sorveglianza, organismo pagatore, fornitori di dati, gruppi di azione locale, reti rurali nazionali, ecc.;
- decisione in merito alla suddivisione ottimale di compiti e responsabilità; introduzione di un sistema di comunicazione per tutte le parti coinvolte nell'attività di monitoraggio e valutazione;
- verifica della chiarezza, della coerenza e della funzionalità dei processi di monitoraggio e valutazione;

- conclusione dei necessari accordi con i fornitori di dati per garantire l'accesso ai dati nel formato e nella qualità richiesti. Sono compresi anche i fornitori di dati al di fuori del settore agricolo e forestale (ad es. ambiente, comuni, ONG);
- preparazione di un piano di sviluppo della capacità per le parti interessate (autorità di gestione, comitato di sorveglianza, organismo pagatore, gruppi di azione locale, reti rurali nazionali) in linea con i rispettivi ruoli, compiti e responsabilità nella valutazione;
- avvio della preparazione del capitolato d'oneri e delle procedure di gara e aggiudicazione, se l'autorità di gestione affida a valutatori / esperti esterni specifici compiti di valutazione durante il periodo di programmazione.

Preparazione della valutazione

Nel primo anno di attuazione del programma l'autorità di gestione garantisce che si svolgano tutte le necessarie attività preparatorie relative alla valutazione, che comprendono quanto segue:

- concordare con i responsabili delle decisioni e le principali parti interessate le priorità della valutazione e la selezione dei temi di valutazione durante il periodo di programmazione;
- esaminare domande di valutazione comuni e indicatori, individuando i fabbisogni di dati e controllando le fonti di dati disponibili;
- individuare esigenze di valutazione specifiche del programma, definire domande di valutazione e indicatori specifici del programma, individuare i requisiti dei dati per la valutazione e selezionare le fonti di dati;
- esaminare potenziali approcci e relative attività collegate alla valutazione di risultati e impatti;
- individuare potenziali carenze di dati e soluzioni per affrontarle (ad es. raccolta di dati primari da parte del valutatore, conduzione di studi di valutazione);
- stabilire i dati da raccogliere per la valutazione attraverso il sistema di monitoraggio, da moduli di domanda, richieste di pagamento e altri strumenti di monitoraggio. Specificare quali dati devono essere raccolti dai valutatori;
- istituire un sistema di monitoraggio e informatico per la raccolta dei dati dai beneficiari, ivi compresa l'elaborazione di moduli di domanda e richieste di pagamento. Prendere accordi per garantire che i beneficiari trasmettano i dati puntualmente e nell'ambito richiesto.

Attuazione della valutazione

A partire dal 2014 e per tutto il periodo di programmazione, l'autorità di gestione e/o l'organismo pagatore osserva l'attuazione del programma e raccoglie dati di monitoraggio pertinenti per consentire la conduzione e la valutazione del programma. Le attività comprendono quanto segue:

- monitoraggio dei progressi del PSR in relazione a indicatori di obiettivo e di prodotto per agevolare la conduzione del programma;
- raccolta di informazioni sui non beneficiari, allo scopo di definire gruppi di controllo che consentono di condurre un'analisi controfattuale durante la valutazione degli effetti del programma.

Anno 2015

Governance della valutazione

Nel secondo anno di attuazione del programma, l'autorità di gestione continua a coordinare la valutazione. Il gruppo direttivo della valutazione coinvolge le parti interessate (a parte i valutatori) e dirige processi e compiti di valutazione. Si prevedono interventi mirati di sviluppo della capacità rivolti

alle parti interessate e intesi ad aumentare le conoscenze e la comprensione circa le rispettive responsabilità all'interno del sistema di monitoraggio e valutazione e il ruolo della valutazione nella conduzione e gestione dei programmi (ad esempio un intervento di formazione per il personale dell'organismo pagatore sullo scopo della raccolta di dati per la valutazione).

Se l'autorità di gestione intende affidare all'esterno compiti specifici per la relazione di attuazione annuale ampliata 2017, è consigliabile avviare la preparazione del capitolato d'onori e delle procedure di gara e aggiudicazione per valutatori /esperti esterni.

In caso di cambiamenti rilevanti nell'attuazione del piano di valutazione, il rispettivo capitolo contenuto nel PSR viene rivisto e l'autorità di gestione presenta alla CE le modifiche al PSR.

Preparazione della valutazione

La preparazione della valutazione continua anche nel secondo anno di attuazione del PSR. L'autorità di gestione, in collaborazione con altre parti interessate, esamina i metodi di raccolta dei dati e discute potenziali approcci per consentire una valutazione affidabile di risultati e impatti. L'autorità di gestione continua ad affrontare il problema della carenza di dati, garantendo l'accesso a banche dati che consentono la formazione di gruppi di controllo (ad es. RICA o banche dati analoghe) e prende gli accordi necessari per ottenere i dati nel formato corretto e al giusto livello di aggregazione.

Attuazione della valutazione

L'autorità di gestione e/o l'organismo pagatore osservano l'andamento del PSR e raccolgono dati sui beneficiari tramite i sistemi di monitoraggio per gli indicatori di prodotto, di obiettivo e indicatori di risultato complementari, al fine di preparare la relazione di attuazione annuale per il 2014 e il 2015. Si procede all'elaborazione e alla sintesi dei dati e delle informazioni raccolte, per valutare l'andamento e i risultati del PSR in linea con i metodi di valutazione e i requisiti per la comunicazione di relazioni selezionati. Si utilizzano le banche dati esistenti (come RICA e banche dati forestali) per raccogliere dati e informazioni atte a consentire la definizione di gruppi di controllo per future valutazioni del PSR. Valutatori e/o esperti esterni sono incaricati di raccogliere informazioni/dati supplementari per colmare le lacune ed effettuare valutazioni *ad hoc*.

Anno 2016

Governance della valutazione

L'autorità di gestione segue le attività di valutazione e collabora con il gruppo direttivo della valutazione. Un eventuale valutatore esterno ingaggiato dall'autorità di gestione per compiti e attività specifici prepara dei contributi per la prima relazione di attuazione annuale standard 2016 (relativa agli anni 2014 e 2015).

In caso di cambiamenti rilevanti nell'attuazione del piano di valutazione, il rispettivo capitolo contenuto nel PSR viene rivisto e l'autorità di gestione presenta alla CE le modifiche al PSR.

L'autorità di gestione, in coordinamento con il gruppo direttivo della valutazione, mette a punto e attua un piano per lo sviluppo di capacità rivolto alle parti interessate (autorità di gestione, comitato di sorveglianza, organismo pagatore, gruppi di azione locale, reti rurali nazionali) in linea con i rispettivi ruoli, compiti e responsabilità.

Attuazione della valutazione

L'autorità di gestione e/o l'organismo pagatore continuano a osservare l'andamento del PSR e raccolgono dati sui beneficiari tramite i sistemi di monitoraggio per gli indicatori di prodotto, di obiettivo e indicatori di risultato complementari. Continua la raccolta di dati da fonti esistenti (come RICA) nell'intento di creare gruppi di controllo per valutazioni future. Si procede all'elaborazione e alla sintesi dei dati e delle informazioni raccolte, in linea con i metodi di valutazione e i requisiti per la

comunicazione di relazioni selezionati. Se le fonti di informazioni esistenti non sono sufficienti per effettuare la valutazione durante il periodo di programmazione, si conducono valutazioni *ad hoc*.

Relazioni

La prima relazione di attuazione annuale standard, che valuta l'andamento e i risultati del programma nei due anni precedenti (2014 e 2015), sarà presentata e discussa con il comitato di sorveglianza e trasmessa alla Commissione europea entro il 30 giugno 2016.

Anno 2017

Governance della valutazione

L'autorità di gestione continua a gestire le attività di valutazione, coordinandole con l'attuazione del programma. La direzione e il coordinamento della valutazione tra le parti interessate sono garantiti dal gruppo direttivo della valutazione, che collabora con i valutatori per svolgere le attività di valutazione e preparare i contributi per il capitolo sulla valutazione della relazione di attuazione annuale ampliata, da presentare nel 2017. L'autorità di gestione effettua un controllo di qualità dei risultati della valutazione e di qualsiasi altro contributo fornito dai valutatori per la relazione annuale. I risultati della valutazione vengono discussi con il gruppo direttivo e con il comitato di sorveglianza.

L'autorità di gestione prepara una modifica al PSR se occorre rivedere il capitolo sul piano di valutazione e procede all'attuazione di un piano per lo sviluppo di capacità di valutazione. L'autorità di gestione prepara il capitolato d'onere e avvia una procedura d'appalto se nella preparazione della relazione annuale ampliata da presentare nel 2019 si intende coinvolgere un valutatore esterno. Inoltre, l'autorità di gestione controlla l'attuazione della strategia di comunicazione della valutazione.

Attuazione della valutazione

Oltre a osservare l'andamento e l'attuazione del PSR e a raccogliere dati su beneficiari e non beneficiari, nel 2017 il valutatore procede all'elaborazione e alla sintesi di dati e informazioni in linea con i metodi di valutazione selezionati e con i requisiti per la comunicazione di relazioni, valuta i risultati del PSR e i contributi ai settori prioritari nel quadro delle priorità di sviluppo rurale e risponde a domande di valutazione comuni e specifiche del programma, relative a settori prioritari e sinergie tra priorità (purché il programma sia ragionevolmente diffuso nelle settori prioritari del PSR). La valutazione comprende anche l'assistenza tecnica e le reti rurali nazionali (se finanziate dall'assistenza tecnica) e la risposta alle relative domande di valutazione comuni. È considerata una buona pratica la valutazione dell'amministrazione e della gestione del programma (meccanismi di attuazione), nonché dell'efficienza dei relativi prodotti, risultati e impatti (ad esempio tramite un'analisi costi-benefici).

Se le fonti di informazioni esistenti non sono sufficienti per effettuare la valutazione durante il periodo di programmazione, si conducono valutazioni *ad hoc*.

Relazioni

La prima **relazione di attuazione annuale ampliata 2017** è completata, presentata e discussa con il comitato di sorveglianza e trasmessa alla CE dall'autorità di gestione entro il 30 giugno 2017.

Diffusione dei risultati della valutazione

La relazione di attuazione annuale 2017 viene caricata sul sito web dell'autorità di gestione e i risultati della valutazione sono divulgati a parti interessate, responsabili delle politiche e grande pubblico nel formato più appropriato, come ad esempio una versione semplificata del capitolo della relazione annuale sulla valutazione, nella forma di una presentazione che può essere utilizzata per eventi di informazione sul PSR e conferenze e seminari in materia di sviluppo rurale.

Anno 2018

Governance della valutazione

L'autorità di gestione è responsabile della gestione dei compiti e delle attività di valutazione e del loro coordinamento con l'attuazione del PSR. Il gruppo direttivo della valutazione continua a dirigere e a coordinare le varie parti interessate coinvolte nella valutazione e a collaborare con i valutatori nell'effettuazione di valutazioni atte a consentire la preparazione della relazione di attuazione annuale standard nel 2018 (relativa all'anno 2017).

L'autorità di gestione prepara una modifica al PSR se occorre rivedere il capitolo sul piano di valutazione e procede all'attuazione del piano per lo sviluppo di capacità di valutazione. Inoltre, l'autorità di gestione controlla l'attuazione della strategia di comunicazione.

Preparazione della valutazione

In vista della relazione di attuazione annuale ampliata da presentare nel 2019, nel 2018 l'autorità di gestione e i valutatori procedono a una nuova revisione delle domande di valutazione comuni e specifiche del programma e dei relativi indicatori, nonché all'identificazione dei fabbisogni di dati per la valutazione e all'esame delle fonti di dati.

Dai risultati della valutazione e dalle conclusioni della relazione di attuazione annuale ampliata del 2017 possono emergere nuove esigenze e nuovi temi per la valutazione specifica del programma. In tal caso, l'autorità di gestione e il valutatore devono definire o modificare le domande di valutazione specifiche e i relativi indicatori, individuare i requisiti dei dati di valutazione e verificare le fonti di dati.

Attuazione della valutazione

L'autorità di gestione e/o l'organismo pagatore continuano a osservare e ad analizzare l'andamento dell'attuazione del PSR e a raccogliere dati sui beneficiari attraverso il sistema di monitoraggio per gli indicatori di prodotto, di obiettivo e indicatori di risultato complementari. I dati provenienti da banche dati esistenti o raccolti dai valutatori, nonché eventuali altre informazioni pertinenti disponibili, sono elaborati, analizzati e sintetizzati per preparare i contributi per la relazione di attuazione annuale 2018. All'occorrenza, vengono condotti studi per valutazioni *ad hoc*.

Relazioni

La relazione di attuazione annuale standard 2018 (riferita all'anno 2017) valuta l'andamento e i risultati del programma e dev'essere preparata e presentata alla Commissione europea entro il 30 giugno 2018. La relazione contiene informazioni sull'attuazione del programma e sui risultati conseguiti a fronte delle relative priorità.

Diffusione dei risultati della valutazione

La relazione di attuazione annuale 2018 viene caricata sul sito web dell'autorità di gestione e i risultati della valutazione sono divulgati a parti interessate, responsabili delle politiche e grande pubblico nel formato più appropriato, come ad esempio una versione semplificata del capitolo della relazione annuale sulla valutazione, nella forma di una presentazione che può essere utilizzata per eventi di informazione sul PSR e conferenze e seminari in materia di sviluppo rurale, come indicato nella strategia di comunicazione del piano di valutazione.

Anno 2019

Governance della valutazione

Il gruppo direttivo della valutazione guida la valutazione e coordina le parti interessate. L'autorità di gestione organizza le valutazioni unitamente all'attuazione del programma e collabora con i valutatori nello svolgimento dei compiti di valutazione. L'autorità di gestione effettua controlli di qualità sulle

relazioni di valutazione e sui contributi dei valutatori alla relazione di attuazione annuale ampliata 2019 (relativa all'anno 2018). Tale relazione viene presentata e discussa con il comitato di sorveglianza.

L'autorità di gestione prepara le modifiche al PSR qualora occorra rivedere il capitolo sul piano di valutazione e procede all'attuazione del piano per lo sviluppo di capacità di valutazione. Inoltre, l'autorità di gestione controlla l'attuazione della strategia di comunicazione della valutazione.

Attuazione della valutazione

Il valutatore procede all'elaborazione e alla sintesi dei dati / informazioni di monitoraggio raccolti sui beneficiari, nonché dei dati / informazioni sui non beneficiari, e conduce analisi controfattuali e di altro tipo. Inoltre, il valutatore esamina i risultati e gli impatti del programma, anche con l'analisi degli effetti netti, l'osservazione delle tendenze generali e l'analisi del contesto. In linea con i metodi di valutazione selezionati, il valutatore formula delle risposte a domande di valutazione comuni e specifiche del programma (concernenti aree prioritarie e altri aspetti del PSR, quali RRN e assistenza tecnica, nonché obiettivi a livello UE) ed elabora conclusioni e raccomandazioni per il miglioramento della struttura e dell'attuazione del PSR.

Inoltre, il valutatore effettua un'analisi dei contributi del PSR alla realizzazione degli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale e della PAC, degli obiettivi principali della strategia UE2020, degli obiettivi tematici del quadro strategico comune (QSC), nonché dei progressi compiuti nel garantire un approccio integrato al sostegno dello sviluppo territoriale.

La valutazione riguarda anche l'assistenza tecnica e le reti rurali nazionali (se finanziate dall'assistenza tecnica). È considerata una buona pratica la valutazione dell'amministrazione e della gestione del programma (meccanismi di attuazione) e dell'efficienza di prodotti, risultati e impatti del programma (ad esempio tramite un'analisi costi-benefici).

Relazioni

La seconda relazione di attuazione annuale ampliata 2019 è completata, presentata e discussa con il comitato di sorveglianza e trasmessa alla CE entro il 30 giugno 2019.

Diffusione dei risultati della valutazione

La relazione di attuazione annuale 2019 viene caricata sul sito web dell'autorità di gestione e i risultati della valutazione sono divulgati ai responsabili delle politiche e al grande pubblico nel formato più appropriato, come ad esempio una versione semplificata del capitolo della relazione annuale sulla valutazione o una presentazione. Per la diffusione dei risultati della valutazione al grande pubblico si possono utilizzare anche comunicati stampa.

Anno 2020

Governance della valutazione

L'autorità di gestione continua a guidare l'attuazione e la valutazione del programma. Il gruppo direttivo della valutazione dirige la valutazione e coordina le parti interessate nell'attuazione e nel monitoraggio dei compiti di valutazione, come negli anni precedenti. L'autorità di gestione continua a sostenere l'attuazione del piano di sviluppo di capacità e a monitorare l'attuazione della strategia di comunicazione.

La relazione di attuazione annuale standard 2020 (relativa all'anno 2019) viene presentata e discussa con il comitato di sorveglianza.

L'ultimo anno del periodo di programmazione rappresenta anche l'ultima occasione per modificare il piano di valutazione. Nel contempo, l'autorità di gestione garantisce la disponibilità delle risorse necessarie per le attività di valutazione fino al 2024.

Attuazione della valutazione

L'autorità di gestione e l'organismo pagatore svolgono gli stessi compiti in relazione al monitoraggio dell'andamento del PSR, alla raccolta di informazioni e dati su beneficiari e non beneficiari e all'adeguamento del sistema di monitoraggio e valutazione, in linea con eventuali modifiche pertinenti del regolamento (UE) n. 1305/2013 o nuovi temi di valutazione. Il valutatore procede all'elaborazione e alla sintesi dei dati e delle informazioni raccolti, in linea con i metodi di valutazione selezionati e con i requisiti relativi alla trasmissione di relazioni. Inoltre, se necessario vengono condotti studi per valutazioni *ad hoc*.

Relazioni

L'autorità di gestione presenta e discute la relazione di attuazione annuale standard 2020 con il comitato di sorveglianza e la presenta alla Commissione europea entro il 30 giugno 2020.

Diffusione dei risultati della valutazione

La relazione di attuazione annuale 2020 viene caricata sul sito web dell'autorità di gestione e i risultati della valutazione sono divulgati a parti interessate, responsabili delle politiche e grande pubblico nel formato più appropriato, come ad esempio una versione semplificata del capitolo della relazione annuale sulla valutazione, nella forma di una presentazione che può essere utilizzata per eventi di informazione sul PSR e conferenze e seminari in materia di sviluppo rurale, come indicato nella strategia di comunicazione del piano di valutazione. Per la diffusione dei risultati della valutazione al grande pubblico si possono utilizzare anche comunicati stampa.

Anni 2021 e 2022

Governance della valutazione

Dopo il 2020 continua l'attuazione del PSR e l'autorità di gestione garantisce la prosecuzione di tutti i compiti di valutazione, gestendo la valutazione durante il periodo di programmazione fino all'ultima relazione di attuazione annuale standard e alla valutazione *ex post* del programma. Il gruppo direttivo della valutazione continua a dirigere e a coordinare le parti interessate fino al 2024 e può sovrapporsi con il gruppo direttivo del nuovo programma. Come negli anni precedenti, i risultati della valutazione pubblicati nella relazione annuale sono presentati e discussi con il comitato di sorveglianza.

Nel 2021 l'autorità di gestione comincia a preparare la valutazione *ex post* del PSR che sarà presentata alla CE nel dicembre 2024. Se l'autorità di gestione decide di incaricare un valutatore esterno per la valutazione *ex post*, nel 2021 procede alla preparazione di un capitolato d'onori e all'avvio di una procedura di gara, per garantire che il valutatore esterno disponga di un periodo di tempo adeguato per effettuare una valutazione *ex post* di qualità.

Preparazione della valutazione

Per la preparazione della relazione di attuazione annuale, e in vista della valutazione *ex post* da presentare entro il 31 dicembre 2024, l'autorità di gestione e il valutatore rivedono le domande di valutazione comuni e specifiche del programma nonché i relativi indicatori, identificano le esigenze in fatto di dati per la valutazione ed esaminano le fonti di dati.

Poiché gli stanziamenti per gli ultimi progetti del PSR sono impegnati entro la fine del 2020, nel 2021 è possibile individuare nuove necessità e nuovi temi di valutazione. L'autorità di gestione e i valutatori possono definire domande di valutazione e indicatori specifici del programma, identificare le esigenze in fatto di dati per la valutazione ed esaminare le fonti di dati.

Attuazione della valutazione

Nel 2021 e 2022 i compiti e le attività di valutazione continuano come negli anni precedenti; osservazione dell'andamento del PSR, elaborazione, analisi e sintesi dei dati raccolti su beneficiari e non beneficiari del PSR, valutazioni *ad hoc*, ecc.

Relazioni

Le relazioni di attuazione annuali standard 2021 (relativa al 2020) e 2022 (relativa al 2021) vengono presentate e discusse con il comitato di sorveglianza e trasmesse dall'autorità di gestione alla Commissione europea rispettivamente entro il 30 giugno 2021 e il 30 giugno 2022.

Diffusione dei risultati della valutazione

Le relazioni di attuazione annuali 2021 e 2022 vengono caricate sul sito web dell'autorità di gestione e i risultati sono divulgati a parti interessate, responsabili delle politiche e grande pubblico nel formato più appropriato, come ad esempio una versione semplificata del capitolo della relazione annuale sulla valutazione, nella forma di una presentazione che può essere utilizzata per eventi di informazione sul PSR e conferenze e seminari in materia di sviluppo rurale, come indicato nella strategia di comunicazione del piano di valutazione. Per la diffusione dei risultati della valutazione al grande pubblico si possono utilizzare anche comunicati stampa.

Anno 2023

Governance della valutazione

L'autorità di gestione continua a gestire la valutazione, comprese le attività per preparare la valutazione *ex post*. Il gruppo direttivo della valutazione dirige le attività e coordina le parti interessate. L'andamento dell'attuazione del PSR è presentato nella relazione annuale 2023 (relativa all'anno 2022) e discusso con il comitato di sorveglianza.

Attuazione della valutazione

Nel 2023 saranno completati tutti i progetti assegnati nel quadro del periodo di programmazione 2014–2020, compresa la raccolta di dati di monitoraggio sui beneficiari per gli indicatori di prodotto, di obiettivo e gli indicatori di risultato complementari. Inoltre, si procede alla raccolta, all'elaborazione e alla sintesi dei dati sui non beneficiari, in linea con i metodi di valutazione selezionati e i requisiti relativi alle relazioni, al fine di consentire la valutazione degli impatti e dei risultati del programma a fronte degli obiettivi UE e di sviluppo rurale nella valutazione *ex post* del PSR del 2024.

Relazioni

La relazione di attuazione annuale standard 2023 (relativa all'anno 2022) è presentata e discussa con il comitato di sorveglianza e trasmessa dall'autorità di gestione alla Commissione europea entro il 30 giugno 2023.

Diffusione dei risultati della valutazione

La relazione di attuazione annuale 2023 viene caricata sul sito web dell'autorità di gestione e i risultati sono divulgati a parti interessate, responsabili delle politiche e grande pubblico nel formato più appropriato, come ad esempio una versione semplificata del capitolo della relazione annuale sulla valutazione, nella forma di una presentazione che può essere utilizzata per eventi di informazione sul PSR e conferenze e seminari in materia di sviluppo rurale, come indicato nella strategia di comunicazione del piano di valutazione. Per la diffusione dei risultati della valutazione al grande pubblico si possono utilizzare anche comunicati stampa.

Anno 2024

Governance della valutazione

La valutazione *ex post* dev'essere presentata entro la fine del 2024. La valutazione *ex post* è coordinata dall'autorità di gestione, che è responsabile della sua qualità anche se il lavoro effettivo è svolto da un valutatore. La relazione sulla valutazione *ex post* viene discussa con il comitato di sorveglianza. Tuttavia, poiché sono attesi anche gli esiti del monitoraggio dell'andamento del PSR, nel 2024 si procederà anche alla preparazione di una relazione di attuazione annuale standard (relativa all'anno 2023), da presentare e discutere con il comitato di sorveglianza.

Attuazione della valutazione

Il valutatore procede all'elaborazione e alla sintesi dei dati di monitoraggio sui beneficiari e dei dati sui non beneficiari, utilizzando i metodi di valutazione selezionati (compresa l'analisi controfattuale) ed effettua la valutazione dei risultati e degli impatti del programma, che comprende l'analisi degli effetti netti, l'osservazione dell'andamento generale e l'analisi del contesto. Inoltre, il valutatore svolge un'analisi dei contributi del PSR alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo rurale, trasversali e della PAC, degli obiettivi principali della strategia UE2020, degli obiettivi tematici del quadro strategico comune (QSC), nonché dei progressi compiuti nel garantire un approccio integrato al sostegno dello sviluppo territoriale.

Il valutatore formula le risposte a tutte le domande di valutazione comuni e specifiche del programma ed elabora conclusioni e raccomandazioni.

Nella valutazione *ex post* vengono prese in esame anche l'amministrazione e la gestione del programma, ivi compresa l'assistenza tecnica e i costi di prodotti, risultati e impatti del programma (ad esempio tramite un'analisi costi-benefici).

Relazioni

L'autorità di gestione prepara e trasmette la relazione di attuazione annuale standard 2024 (relativa all'anno 2023) entro il 30 giugno 2024 e la relazione sulla valutazione *ex post* entro il 31 dicembre 2024.

La relazione di attuazione annuale standard 2024 è incentrata sull'andamento del PSR nel 2023, mentre la relazione sulla valutazione *ex post* fornisce i risultati della valutazione *ex post* e illustra l'impatto, i progressi, l'efficacia, l'efficienza e la rilevanza delle politiche di sviluppo rurale attuate a partire dal 2014, nonché il contributo del PSR al conseguimento degli obiettivi politici comuni dell'UE e specifici del programma.

Dopo aver discusso ciascuna relazione con il comitato di sorveglianza, l'autorità di gestione le presenta alla Commissione europea entro la scadenza pertinente (30 giugno per la relazione di attuazione annuale e 31 dicembre per la relazione sulla valutazione *ex post*).

Diffusione dei risultati della valutazione

I risultati della valutazione e le conclusioni e raccomandazioni della relazione sulla valutazione *ex post* vengono divulgati alle principali parti interessate dello sviluppo rurale e al pubblico destinatario (ad esempio autorità di gestione, organismo pagatore, comitato di sorveglianza, gruppo direttivo della valutazione, responsabili delle politiche, beneficiari del PSR e grande pubblico) nel formato e tramite i canali di comunicazione indicati nella strategia di comunicazione del piano di valutazione del PSR.

2 CALENDARIO DELLA VALUTAZIONE DURANTE IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE

Il seguente calendario indicativo della valutazione è un esempio di tabella di retro-pianificazione, che parte dall'ultima attività da svolgere ed è programmata all'indietro, fino alla prima attività. (La tabella si dovrebbe leggere a partire dall'angolo in basso a sinistra fino all'angolo in alto a destra).

La tabella contiene i compiti e le attività suddivisi per anno nel periodo di programmazione 2014 – 2024, con riferimento a:

- governance della valutazione;
- preparazione della valutazione (strutturazione);
- attuazione della valutazione (osservazione);
- attuazione della valutazione (analisi e giudizio);
- relazioni sulla valutazione;
- diffusione dei risultati della valutazione.

La tabella è interconnessa (e armonizzata) con:

- lo schema indicativo di un piano di valutazione non vincolante (cfr. **PARTE III** Strumenti);
- il piano indicativo delle risorse per la valutazione (cfr. **PARTE III** Strumenti).

Lo "*Schema indicativo di un piano di valutazione non vincolante*" descrive nel dettaglio tutti i compiti e le attività inseriti nel calendario su base annuale. Il piano indicativo delle risorse è armonizzato con il calendario e indica quando occorre pianificare e finanziare le risorse per i compiti e le attività di valutazione.

La tabella della cronologia è citata anche nella parte 5.2 delle presenti linee guida (cfr. Tempistica, pag. 23).

3 PIANO INDICATIVO DELLE RISORSE PER LA VALUTAZIONE

4 MODELLO INDICATIVO DEL CAPITOLATO D'ONERI PER LA VALUTAZIONE DURANTE IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE

5 GLOSSARIO DEI TERMINI

A

Accordo di partenariato

Un documento preparato da uno Stato membro con il coinvolgimento dei partner in linea con l'approccio della governance a più livelli, che definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi del QSC al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e approvato dalla Commissione in seguito alla valutazione e al dialogo con lo Stato membro interessato.

Approccio alla valutazione

Un modo concettualmente distinto di strutturare e condurre le valutazioni.

Assistenza tecnica

Per quanto concerne i programmi o i quadri di programmazione che beneficiano del sostegno pubblico, l'assistenza tecnica comporta servizi di consulenza, assistenza e formazione relativamente all'istituzione, attuazione e gestione del programma. Dal bilancio dell'assistenza tecnica, i Fondi del QSC possono sostenere azioni per la preparazione, la gestione, il monitoraggio, la valutazione, l'informazione e la comunicazione, la creazione di reti, la risoluzione di controversie, il controllo e l'audit. Gli Stati membri possono utilizzare i Fondi del QSC per finanziare azioni mirate alla riduzione dell'onere amministrativo per i beneficiari, ivi compresi sistemi per lo scambio elettronico di dati e azioni per rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i Fondi del QSC, anche con riferimento a periodi di programmazione precedenti e successivi. Fino allo 0,25% del FEARS può essere dedicato ad attività di assistenza tecnica, come indicato all'articolo 51 del regolamento recante disposizioni comuni.

Attività di valutazione

Copre tutte le attività svolte dalle autorità di gestione e altre parti interessate durante il processo di valutazione.

L'attività di valutazione consente ai valutatori di svolgere il proprio compito e di valutare i risultati e l'impatto del programma, nonché il contributo del programma di sviluppo rurale alle priorità dell'Unione.

Autovalutazione

Una valutazione condotta e gestita dall'autorità di gestione di un progetto o di un GAL.

B

Beneficiario

Una persona o organizzazione che beneficia direttamente dell'intervento, intenzionalmente o meno. Alcuni soggetti possono essere beneficiari senza appartenere necessariamente al gruppo destinatario dell'intervento. Analogamente, il gruppo ammissibile non è necessariamente costituito interamente da beneficiari.

C

Capacità amministrativa

Sinonimo di "capacità amministrativa e istituzionale" come definita nel glossario della DG Regio: si riferisce alla capacità delle strutture pubbliche di individuare e risolvere problemi di attuazione. La capacità riguarda una serie di condizioni funzionali che consentono ai governi di elaborare e attuare programmi con prestazioni migliori. Queste condizioni sono determinate da fattori importanti, quali caratteristiche delle risorse umane, strategie di gestione, diffusione di applicazioni informatiche, ecc., ma anche da strategie mirate a promuovere la cooperazione tra governi e parti interessate, ecc.

Capacità di valutazione

Risorse personali e competenze in materia di valutazione necessarie per svolgere i compiti e le attività di valutazione.

Coerenza

Armonia, compatibilità, corrispondenza o uniformità tra le parti di un insieme complesso. Nei testi giuridici e nei documenti di lavoro europei, il termine *consistency* è spesso utilizzato come equivalente di *coherence*.

Compiti di valutazione

Compiti da svolgere per la valutazione, definiti nei testi legislativi e nelle linee guida UE per la valutazione o, nel caso di valutazioni specifiche del programma, dall'autorità di gestione. Se nella valutazione è coinvolto un valutatore esterno, il capitolato d'onere specifica i compiti di valutazione da svolgere.

Complementarità

Diversi interventi pubblici (o diverse componenti di un intervento) che contribuiscono al conseguimento dello stesso obiettivo.

Condizionalità *ex ante*

È intesa a garantire che esistano i presupposti necessari per il successo degli investimenti. Si possono individuare quattro tipi di prerequisiti: (i) normativi, (ii) strategici, (iii) di pianificazione infrastrutturale e (iv) istituzionali. I presupposti normativi si riferiscono in primo luogo al recepimento della legislazione UE. I prerequisiti strategici sono collegati al quadro strategico per gli investimenti, mentre quelli di pianificazione infrastrutturale si riferiscono a importanti investimenti in infrastrutture. I prerequisiti istituzionali mirano a garantire l'efficacia istituzionale e un'adeguata capacità amministrativa.

Contesto

La situazione socioeconomica e ambientale dove viene attuato un intervento. La situazione e le tendenze contestuali sono prese in considerazione nella programmazione e nelle valutazioni dei programmi.

Criterio di giudizio

Noto anche come criterio di valutazione, specifica un aspetto dell'intervento in esame che consente di valutarne i meriti o il successo. I criteri di giudizio sono strettamente connessi alle domande di valutazione; il criterio è utilizzato

per rispondere a una domanda. Da ciascuna domanda derivano uno o più criteri di giudizio.

D

Dati di monitoraggio

Dati raccolti periodicamente sui beneficiari del programma attraverso il sistema di monitoraggio. Questi dati comprendono informazioni su risorse e prodotti e permettono di monitorare l'andamento del programma.

Domanda di valutazione/valutativa

Una domanda a cui deve dare risposta il valutatore e che di solito è posta da chi commissiona la valutazione. Le domande di valutazione di norma sono presenti nel capitolato d'onere dei progetti di valutazione. Nel caso della valutazione di programmi di sviluppo rurale, le domande di valutazione rientrano nelle linee guida comuni. Le domande di valutazione presentano tre dimensioni: descrittiva (che cosa è successo?), causale (in che misura quanto è accaduto è realmente un effetto dell'intervento?) e normativa (l'effetto è soddisfacente?).

Domande di valutazione comuni

Un elemento del quadro comune di valutazione, che incentra la valutazione sulla misurazione dei risultati a fronte degli obiettivi politici dell'UE. Le domande di valutazione comuni dovrebbero essere integrate da domande di valutazione specifiche del programma.

Domande di valutazione specifiche del programma

Le domande di valutazione specifiche del programma sono formulate ai fini della valutazione di un programma specifico, nell'intento di favorire una maggiore comprensione dell'attuazione generale di tale programma o per riflettere obiettivi specifici dello stesso. Al contrario, le domande di valutazione "comuni" si applicano a tutti i programmi.

E

Effetto netto

Effetto imputabile esclusivamente all'intervento pubblico, diversamente da cambiamenti apparenti o effetti lordi. Per valutare l'effetto netto, sulla base degli effetti lordi, occorre sottrarre i cambiamenti che si sarebbero verificati in assenza dell'intervento pubblico e che pertanto non sono imputabili ad esso, poiché sono prodotti da fattori di confondimento (situazione controfattuale). Ad esempio, il numero di dipendenti delle imprese assistite appare stabile (cambiamento o effetto lordo pari a zero). Tuttavia, si stima che in assenza del sostegno ci sarebbero stati 400 licenziamenti (situazione controfattuale). Si sono pertanto mantenuti 400 posti di lavoro (effetto netto).

Efficacia

La misura in cui vengono realizzati gli obiettivi perseguiti da un intervento. Un indicatore di efficacia è calcolato mettendo in relazione un indicatore di prodotto, di risultato o di impatto con un obiettivo quantificato.

Efficienza

Il miglior rapporto tra risorse utilizzate e risultati ottenuti nel perseguire un dato obiettivo attraverso un intervento. Nel valutare l'efficienza ci si chiede se si sarebbero potuti ottenere maggiori effetti con la stessa dotazione finanziaria o se si sarebbero potuti ottenere gli stessi effetti ad un costo inferiore. Un indicatore dell'efficienza si calcola dividendo le risorse di bilancio mobilitate per la quantità di effetti ottenuti.

F

G

Gerarchia degli obiettivi

È uno strumento che facilita l'analisi e la comunicazione degli obiettivi di un programma, mostrando come gli interventi locali contribuiscono agli obiettivi globali. Essa suddivide gli obiettivi in diversi livelli (obiettivi e sottobiettivo) organizzandoli in una struttura gerarchica ad albero che evidenzia i nessi logici tra gli uni e gli altri.

Presenta inoltre in maniera sintetica le varie logiche di intervento derivate dal regolamento, che collegano le singole azioni e misure agli scopi generali dell'intervento. Il regolamento sullo sviluppo rurale contiene anche alcuni obiettivi orizzontali, comuni a tutte le misure del programma.

Gestione della valutazione

L'impiego mirato di risorse e il coordinamento di processi nell'intento di effettuare una valutazione efficace. La governance della valutazione stabilisce il quadro istituzionale per la gestione della valutazione.

Governance

Si può intendere come l'esercizio dell'autorità economica, politica e amministrativa per la gestione degli affari di un paese a tutti i livelli. Comprende i meccanismi, i processi e le istituzioni attraverso i quali cittadini e gruppi esprimono i propri interessi, esercitano i propri diritti legali, rispettano i propri obblighi e mediano le differenze. Diversamente da definizioni precedenti (più ristrette) il termine non indica solo l'operato del governo, ma comprende anche le strutture istituite e le azioni intraprese in partenariato con la società civile e il settore privato.

Governance della valutazione

La serie di appositi strumenti istituzionali per la gestione della valutazione, mirati a garantire processi efficaci e il pieno utilizzo delle informazioni generate dai sistemi di monitoraggio e valutazione. Gli strumenti istituzionali devono soddisfare tre requisiti: mettere a punto una politica e una serie di linee guida per la valutazione; garantire l'imparzialità e l'indipendenza; collegare i risultati della valutazione alle attività future.

Gruppo di confronto

Gruppo di partecipanti a uno studio somiglianti ai beneficiari sotto ogni aspetto, salvo per il fatto di non essere interessati dall'intervento (non beneficiari). Il gruppo di confronto è strettamente correlato al gruppo di controllo. Tuttavia, mentre il gruppo di confronto è esposto alle stesse condizioni del gruppo sperimentale, salvo per

la variabile oggetto del test, il gruppo di controllo non è esposto a nessuna condizione

Gruppo di controllo

Gruppo di partecipanti a uno studio che non sono stati esposti a un particolare trattamento. Di solito il termine è utilizzato in disegni sperimentali con assegnazione casuale. Il gruppo di controllo è strettamente correlato al gruppo di confronto. Tuttavia, mentre il gruppo di confronto è esposto alle stesse condizioni del gruppo sperimentale, salvo per la variabile oggetto del test, il gruppo di controllo non è esposto a nessuna condizione.

Gruppo operativo PEI

I gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sono costituiti da attori interessati (agricoltori, ricercatori, consulenti, imprese) per mettere a punto, sperimentare, adattare o attuare un progetto innovativo relativo alla produttività e alla sostenibilità in agricoltura. I compiti dei gruppi sono definiti nel regolamento sullo sviluppo rurale.

H

I

Impatto

Effetti di un intervento che durano a medio o lungo termine. Alcuni impatti sono indiretti (ad esempio il fatturato generato per i fornitori di imprese assistite). Altri si possono osservare a livello macroeconomico o macrosociale (ad esempio il miglioramento dell'immagine dell'area assistita) e si definiscono impatti generali. Gli impatti possono essere positivi o negativi, attesi o inattesi.

Indicatore

Uno strumento per misurare i risultati conseguiti in termini di obiettivi, risorse mobilitate, realizzazioni completate, effetti ottenuti, o una variabile contestuale (economica, sociale o ambientale). Le informazioni fornite da un indicatore sono dati quantitativi utilizzati per misurare fatti o opinioni (ad es. la percentuale di imprese regionali che

hanno beneficiato di un intervento pubblico; la percentuale di tirocinanti che dichiarano di essere soddisfatti o altamente soddisfatti). Un indicatore deve, tra l'altro, produrre informazioni semplici, di agevole comunicazione e comprensione da parte di chi le fornisce e di chi le usa. Deve aiutare i responsabili degli interventi pubblici a comunicare, negoziare e decidere. Quindi è preferibile che sia collegato a un parametro relativo al successo dell'intervento. Dovrebbe riflettere nel modo più preciso possibile quello che s'intende misurare (validità della costruzione). L'indicatore e la sua unità di misurazione devono essere sensibili, ossia la quantità misurata deve variare in misura significativa quando si verifica un cambiamento nella variabile oggetto della misurazione.

Indicatore comune

Un indicatore è un fattore quantitativo o qualitativo o una variabile che fornisce un mezzo semplice e affidabile per misurare i risultati, rispecchiare i cambiamenti connessi a un intervento o contribuire a valutare le prestazioni di un attore dello sviluppo. Nel contesto della politica di sviluppo rurale, la serie di indicatori comuni, vincolanti per tutti gli Stati membri, serve a misurare realizzazioni e cambiamenti a livello europeo e di PSR.

Indicatore di contesto

Fornisce informazioni su aspetti pertinenti dell'ambiente esterno che possono influire sulla definizione e sui risultati della politica, ad es. PIL pro capite, tasso di disoccupazione, qualità dell'acqua.

Indicatore proxy

Nota anche come indicatore indiretto, si tratta di una variabile utilizzata per dare un'approssimazione o rappresentare un cambiamento o risultato difficile da misurare direttamente.

Indicatore specifico del programma

Un indicatore è un fattore quantitativo o qualitativo o una variabile che fornisce un mezzo semplice e affidabile per misurare i risultati, rispecchiare i cambiamenti connessi a un intervento o contribuire a valutare le prestazioni di un attore dello sviluppo. La serie di indicatori comuni, vincolanti per tutti gli Stati membri, serve a misurare

risultati e cambiamenti a livello europeo e di PSR. Poiché gli indicatori comuni non possono rispecchiare pienamente tutti gli effetti delle attività programmatiche, le autorità di gestione negli Stati membri sono tenute a integrarli con una serie di indicatori supplementari per cogliere l'intera gamma di effetti attesi di un dato programma, in particolare per priorità nazionali e misure locali specifiche. Questi indicatori supplementari sono chiamati indicatori specifici del programma.

Indicatori di impatto

Si riferiscono ai benefici del programma al di là degli effetti immediati sui diretti beneficiari, a livello dell'intervento ma anche, più in generale, nella zona interessata dal programma; sono legati agli obiettivi più generali del programma stesso. Sono di solito espressi in termini "netti", ovvero tralasciando gli effetti non attribuibili all'intervento (doppi conteggi, effetti inerziali) e prendendo in considerazione gli effetti indiretti (dislocazione ed effetti moltiplicatori). Esempio: aumento dell'occupazione nelle zone rurali, aumento della produttività del settore agricolo, aumento della produzione di energia rinnovabile.

Indicatori di obiettivo

Per ogni settore prioritario selezionato tra le sei priorità di sviluppo rurale, viene definita una serie di indicatori di obiettivo quantificabili a livello dell'Unione. Gli indicatori di obiettivo dovrebbero essere collegati nella misura più diretta possibile agli interventi del PSR, riducendo al minimo gli effetti di fattori esterni. Dovrebbe essere possibile monitorarli agevolmente e periodicamente, riducendo al minimo gli obblighi in materia di dati a carico di beneficiari e amministrazioni, poiché i valori degli indicatori saranno monitorati regolarmente per tutta la durata di ciascun PSR. Quando possibile, si dovrebbero utilizzare indicatori e metodi consolidati. Nella maggior parte dei casi, gli indicatori di obiettivo saranno al livello di risultato, con l'eccezione della priorità 1 che è orizzontale e i cui risultati rientrano negli esiti di altre priorità. Per i settori prioritari relativi a questa priorità, gli indicatori di obiettivo saranno stabiliti al livello di prodotto.

Indicatori di prodotto

Misurano le attività realizzate direttamente nell'ambito dei programmi, che costituiscono il primo passo verso la realizzazione degli obiettivi operativi dell'intervento e si

misurano in unità fisiche o finanziarie. Esempio: numero dei corsi di formazione organizzati, numero delle aziende agricole che ricevono sostegni agli investimenti, volume totale di investimenti.

Indicatori di risorsa

Si riferiscono alle risorse finanziarie o di altro tipo assegnate a ciascun livello dell'intervento. Gli indicatori finanziari di risorsa servono a monitorare l'andamento dell'impegno (annuale) e del pagamento dei fondi disponibili per ogni operazione, misura o programma in rapporto ai relativi costi ammissibili. Esempio: la spesa per misura dichiarata alla Commissione.

Indicatori di risultato

Misurano gli effetti diretti e immediati dell'intervento e forniscono informazioni sui cambiamenti riguardanti, ad esempio, il comportamento, la capacità o il rendimento dei diretti beneficiari; si misurano in termini fisici o monetari. Esempio: numero lordo di posti di lavoro creati, esiti positivi delle attività di formazione.

Innovazione

Il termine si può riferire a prodotti, processi, organizzazioni, strutture di governance o sistemi complessi che comprendono tutte queste variabili. Per motivi pragmatici è pertanto utile definire il termine nei limiti generali delle definizioni esistenti, secondo lo scopo di chi formula la definizione. Seguono quattro esempi di definizioni consolidate:

The act of introducing something new (L'atto di introdurre qualcosa di nuovo) (American heritage dictionary);

A new idea, method or device (Un'idea, un metodo o uno strumento nuovo) (Webster online);

Change that creates a new dimension of performance (Un cambiamento che crea una nuova dimensione di performance) (Peter Drucker);

The introduction of new goods (...), new methods of production (...), the opening of new markets (...), the conquest of new sources of supply (...) and the carrying out of a new organization of any industry (L'introduzione di nuovi beni (...), nuovi metodi di produzione (...), l'apertura di nuovi mercati (...), la conquista di nuove fonti di approvvigionamento (..) e la realizzazione di una migliore

organizzazione di una data industria) (Joseph Schumpeter).

J

K

L

LEADER

LEADER è l'acronimo di *Liaison entre actions de développement rural* (Collegamenti tra le azioni di sviluppo rurale). Era la denominazione di una iniziativa comunitaria (LEADER I: 1991-1993; LEADER II: 1994-1999; LEADER+: 2000-2006) e attualmente è noto come il metodo di attuazione delle misure dell'asse 4 dell'attuale programma di sviluppo rurale (2007-2013).

Il metodo LEADER serve a mobilitare e promuovere lo sviluppo rurale nelle comunità rurali attraverso partenariati locali di carattere pubblico-privato ("gruppi di azione locale"). È studiato per aiutare le persone, i gruppi e le imprese nelle zone rurali a considerare il potenziale presente nelle rispettive aree e a incoraggiare l'attuazione di strategie integrate, di qualità e originali per lo sviluppo sostenibile. Il metodo LEADER è la modalità di intervento stabilita per lo sviluppo locale di tipo partecipativo nel periodo di programmazione 2014-2020. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo continuerà ad essere chiamato LEADER nel quadro del FEARS.

Livello di obiettivo

Stime dell'impatto in relazione alla situazione di partenza, basate sulle esperienze precedenti e sul giudizio degli esperti. Generalmente si utilizzano valori di riferimento provenienti da relazioni, valutazioni e studi su programmi precedenti. Nell'ambito della valutazione ex ante, i valutatori svolgono l'importante funzione di verificare gli obiettivi quantificati per i prodotti e per i risultati e definire gli obiettivi quantificati (ed eventualmente qualitativi) per l'impatto.

Logica dell'intervento

Uno strumento metodologico che stabilisce il collegamento logico tra gli obiettivi del programma e gli interventi operativi previsti. Evidenzia il nesso concettuale tra le risorse per l'intervento e il relativo prodotto e, successivamente, i suoi risultati e impatti. La logica dell'intervento consente la valutazione del contributo di una misura al raggiungimento dei suoi obiettivi.

M

Meccanismo di attuazione

Il modo in cui una politica viene attuata, più specificamente la serie di dispositivi e procedure amministrative che garantiscono che gli obiettivi politici si traducano in azioni concrete sul campo. I meccanismi di attuazione variano tra gli Stati membri (e talvolta anche tra regioni e misure) a causa delle differenze nelle disposizioni giuridiche e amministrative relative all'attuazione delle politiche.

Metodo

Tecniche e strumenti di valutazione che servono a scopi diversi. Di solito consistono in procedure e protocolli che consentono valutazioni sistematiche e coerenti. I metodi si possono concentrare sulla raccolta o analisi di informazioni e dati, essere quantitativi o qualitativi e possono tentare di descrivere, spiegare, prevedere o informare l'intervento. La scelta dei metodi dipende dalle domande di valutazione da porre e dalle modalità di indagine; causale, esplorativa, normativa, ecc. La conoscenza di un'ampia gamma di metodi garantisce che i valutatori sapranno selezionare metodi adeguati per scopi diversi.

Metodologia

In generale, il modo in cui si decide di scegliere dei metodi sulla base di diverse ipotesi in merito a ciò che costituisce il sapere (ontologia) ciò che costituisce la conoscenza (epistemologia) e più nello specifico come questo può essere posto in atto, ossia interpretato e analizzato.

Monitoraggio

Esame completo e regolare di risorse, prodotti e risultati di interventi pubblici. Il monitoraggio si basa su un sistema di informazioni coerente, che comprende relazioni, analisi,

bilanci, indicatori, ecc. Le informazioni del sistema di monitoraggio si ottengono innanzi tutto dagli operatori e vengono utilizzate essenzialmente per guidare gli interventi pubblici. Quando il monitoraggio comporta un giudizio, quest'ultimo si riferisce alla realizzazione degli obiettivi operativi. Il monitoraggio è anche inteso a produrre un feedback e un apprendimento diretto. In generale è di competenza degli attori incaricati dell'attuazione di un intervento.

N

O

Obiettivo

Dichiarazione iniziale chiara ed esplicita sugli effetti da conseguire mediante un intervento pubblico. Gli obiettivi quantitativi sono dichiarati sotto forma di indicatori, mentre gli obiettivi qualitativi sotto forma di descrittori, ad es. il 30% delle azioni dev'essere completato entro la fine del terzo anno; l'intervento pubblico deve andare a vantaggio prima di tutto dei disoccupati di lungo periodo. Gli obiettivi specifici riguardano i risultati e gli impatti di un intervento sui diretti beneficiari. Un obiettivo generale corrisponde alla finalità dell'intervento, ossia la produzione di un impatto espresso in termini generali, ad es. ridurre le disparità regionali nei livelli di sviluppo. Gli obiettivi possono anche essere intermedi. Gli obiettivi che specificano le realizzazioni da ottenere sono denominati obiettivi operativi. Se gli obiettivi di un intervento pubblico non sono stati definiti chiaramente in anticipo, la valutazione può tentare di chiarirli in seguito. In tal caso, è preferibile riferirsi a obiettivi impliciti. Gli obiettivi possono includere dei *target*, o obiettivi specifici.

Obiettivo specifico (*target*)

Requisito di prestazione dettagliato, derivante da un obiettivo politico, da rispettare per raggiungere l'obiettivo dichiarato. Quando possibile i *target* vengono quantificati e di solito sono temporalmente definiti.

Organismi intermedi

Organismi delegati (autorità locali, organismi di sviluppo regionale o organizzazioni non governative) che gli Stati

membri o l'autorità di gestione hanno designato per la gestione o l'attuazione degli interventi di sviluppo rurale.

P

Parte interessata

Una persona, un gruppo o un'organizzazione che possono influire sulla politica in questione o subirne l'influenza, ossia esserne interessati.

Partenariato

Un accordo dove le parti stabiliscono di collaborare per promuovere i propri interessi reciproci. I partner nel contesto del quadro strategico comune sono coinvolti nell'accordo di partenariato tra lo Stato membro e la Commissione. In base ai requisiti legali, i partner comprendono:

(a) autorità competenti a livello regionale, locale, cittadino e altre autorità pubbliche;

(b) parti economiche e sociali;

(c) organismi che rappresentano la società civile, ivi compresi partner ambientali, organizzazioni non governative e organismi competenti per la promozione dell'uguaglianza e della non discriminazione.

Ai sensi dell'approccio della governance a più livelli, i partner si intendono coinvolti nella preparazione e valutazione di programmi e partecipano al comitato di monitoraggio del programma.

Parti interessate alla valutazione

Gruppi o organizzazioni con un interesse nella valutazione della politica in questione. Le parti interessate di solito comprendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, responsabili dei programmi, decisori, beneficiari e valutatori.

Pertinenza

La misura in cui gli obiettivi di un intervento sono pertinenti in termini di necessità, questioni e problemi. Le questioni pertinenti sono particolarmente importanti nella

valutazione *ex ante* incentrata sulla strategia scelta o sulla sua motivazione. Nel quadro della valutazione intermedia, è consigliabile verificare se il contesto socioeconomico si è evoluto come previsto e se questa evoluzione mette in forse la pertinenza di un particolare obiettivo iniziale.

Piano di lavoro pluriennale

Un piano di lavoro che si estende su diversi anni e copre tutte le attività da svolgere nell'arco di tale periodo con la suddivisione dei compiti e la rispettiva tempistica. Il piano di lavoro pluriennale si può dividere in segmenti più piccoli, come i piani di lavoro annuali.

Piano di valutazione

Descrive le attività di valutazione, ivi compresi gli strumenti istituzionali (governance della valutazione) e le attività gestionali (gestione della valutazione) per l'intero periodo di attuazione del programma. Per il periodo di programmazione 2014-2020, le autorità di gestione dei programmi nell'ambito dei cinque Fondi coperti dal quadro strategico comune sono tenute a redigere un piano di valutazione. Per lo sviluppo rurale, il piano di valutazione è parte integrante di ciascun PSR e deve conformarsi ai requisiti minimi stabiliti nell'atto di esecuzione.

Priorità dell'Unione

Sei priorità a livello europeo che traducono gli obiettivi della strategia UE2020 e della PAC in interventi di sviluppo rurale. Le priorità dell'Unione per lo sviluppo rurale sono definite nel regolamento sullo sviluppo rurale.

Prodotto (output)

Azione finanziata e realizzata (o concretizzata) con il denaro assegnato a un intervento. Il promotore di un progetto si impegna a realizzare un prodotto direttamente in cambio del sostegno concesso. I prodotti possono assumere la forma di strutture o opere (ad es. la costruzione di una strada, un investimento in un'azienda agricola, alloggi per turisti) e possono anche assumere la forma di servizi immateriali (ad es. formazione, consulenza, informazioni).

Q

Quadro comune per il monitoraggio e la valutazione (QCMV)

Consiste di una serie comune di indicatori, definita nell'articolo 80 del regolamento n. 1698/2005 del Consiglio. L'elenco di indicatori comuni iniziali, di prodotto, di risultato e di impatto per i programmi di sviluppo rurale 2007-2013 si trova nell'Allegato VIII del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La Commissione europea ha redatto una guida sul QCMV in collaborazione con gli Stati membri e l'ha pubblicata sotto forma di manuale.

Quadro strategico comune (QSC)

Il documento che traduce gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in azioni per i Fondi del QSC, definendo per ciascun obiettivo tematico le principali azioni da finanziare attraverso ciascun Fondo del QSC e i meccanismi per garantire la coerenza della programmazione dei Fondi del QSC con le politiche economiche e di occupazione degli Stati membri e dell'Unione.

Questioni trasversali

Questioni che interessano orizzontalmente tutte le aree della politica. Importanti questioni trasversali per lo sviluppo rurale sono l'innovazione, l'ambiente e i cambiamenti climatici

R

Relazione di attuazione annuale

Relazione generale sull'attuazione di un programma di sviluppo rurale nel precedente esercizio finanziario. I contenuti richiesti sono indicati nel regolamento sulle disposizioni comuni, nel regolamento sullo sviluppo rurale e nei relativi atti di esecuzione. La relazione viene presentata alla Commissione

Relazioni

Una sintesi e una presentazione generale delle conclusioni dell'attività di monitoraggio e valutazione per quanto concerne l'efficacia, l'efficienza, l'impatto e la realizzazione dell'intervento. Precede la comunicazione dei risultati della valutazione alle parti interessate e al grande pubblico.

Requisiti minimi del piano di valutazione

I requisiti obbligatori del piano di valutazione che dev'essere presentato come parte del PSR e approvato con decisione della Commissione. I requisiti minimi, definiti negli atti di esecuzione, contengono sette sezioni: obiettivi e scopo del piano di valutazione, governance e coordinamento, temi e attività di valutazione, dati e informazioni, tempistica, comunicazione e risorse.

Retro-pianificazione

Nota anche come programmazione inversa o all'indietro, la retro-pianificazione si riferisce al processo di pianificare un progetto partendo dall'individuazione della scadenza e risalendo all'indietro fino alla data di inizio, definendo le varie fasi secondo un ordine di tempo inverso.

Risorse mobilitate

Mezzi finanziari, umani, materiali, organizzativi e normativi mobilitati per l'attuazione di un intervento. Ad esempio, sessanta persone hanno lavorato per l'attuazione del programma; il 3% dei costi del progetto sono stati spesi per ridurre gli effetti sull'ambiente. L'attività di monitoraggio e valutazione si concentra principalmente sulle risorse stanziati dalle autorità pubbliche e utilizzate dagli operatori per ottenere dei risultati. Le risorse private mobilitate da imprese assistite, ad esempio, sono considerate il risultato dell'intervento pubblico. La definizione di cui sopra attribuisce un significato relativamente ampio al termine "risorsa". Alcuni preferiscono limitarne l'uso solo alle risorse finanziarie o di bilancio. In tal caso, si può applicare la parola "attività" alla messa in opera di risorse umane e organizzative. Il termine "prodotti finanziari" talvolta è utilizzato nel senso di consumo di risorse di bilancio.

Risorse umane

Gli individui che costituiscono la forza lavoro di un'organizzazione, di un settore commerciale o di un'economia. La definizione comprende il patrimonio di conoscenze insito in questi individui. Il termine "capitale umano" è talvolta usato come sinonimo di risorse umane, benché di solito si riferisca a una visione più ristretta, vale a dire le conoscenze che gli individui possiedono e possono fornire a un'organizzazione. Allo stesso modo, talvolta si utilizzano termini come "manodopera", "talento", "lavoratori", o semplicemente "persone".

Risultati della valutazione

Conclusioni della valutazione dell'efficienza, dell'efficacia, dell'impatto e dei risultati di un intervento a fronte degli obiettivi politici.

Risultato

Vantaggio (o svantaggio) ottenuto dai diretti beneficiari al termine della partecipazione a un intervento pubblico o al completamento di una struttura pubblica. I risultati si possono osservare quando un operatore porta a termine un'azione e risponde del modo in cui sono stati spesi e gestiti i fondi stanziati. A questo punto, l'operatore può dimostrare, ad esempio, che l'accessibilità è migliorata grazie alla costruzione di una strada, o che le imprese che hanno ricevuto consulenze si dichiarano soddisfatte. Gli operatori possono controllare periodicamente i risultati, adattando l'attuazione dell'intervento ai risultati ottenuti.

S

Settore prioritario

Il sottocampo politico al quale è mirato l'intervento. Le sei priorità dell'Unione per lo sviluppo rurale sono suddivise in 18 settori prioritari operativi, nell'intento di strutturare meglio l'attribuzione di misure e interventi pianificati.

Sistema di monitoraggio e valutazione

Un sistema per la raccolta di informazioni a intervalli regolari per facilitare la stesura di relazioni, l'analisi e la valutazione delle prestazioni del programma mediante i

metodi di valutazione. Il sistema copre tutte le attività di monitoraggio e valutazione, compresa la governance del sistema stesso. Il sistema di monitoraggio e valutazione è coordinato dall'autorità di gestione e costituisce la base per comunicare i risultati della valutazione internamente ed esternamente.

Nel regolamento sullo sviluppo rurale, il termine descrive nello specifico un sistema comune, sviluppato dalla Commissione e dagli Stati membri, allo scopo di dimostrare i progressi compiuti e valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza della politica di sviluppo rurale attuata. Contiene un numero limitato di indicatori comuni relativi a contesto, prodotti, risultati e impatto dei programmi.

Situazione controfattuale

Una situazione che si sarebbe verificata in assenza di un intervento pubblico, denominata anche "*policy-off situation*". Confrontando la situazione reale e quella controfattuale, è possibile determinare gli effetti netti dell'intervento pubblico. Si possono utilizzare diversi strumenti per la creazione della situazione controfattuale: analisi *shift-share*, gruppi di confronto, simulazioni con modelli econometrici, ecc. All'inizio, la situazione reale e la situazione controfattuale sono identiche. Se l'intervento è efficace, divergono.

Situazione di partenza

Situazione economica, sociale o ambientale pertinente nel contesto di un programma in un dato momento (in genere all'inizio dell'intervento) a fronte della quale saranno misurati i cambiamenti.

Strategia Europa 2020

Come indicato nella comunicazione della Commissione (COM [2010] 2020 del 3.3.2010), la strategia dà un quadro dell'economia di mercato sociale europea per il XXI secolo, nell'intento di trasformare l'UE in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. La strategia UE 2020 è il documento di riferimento comune per tutti gli strumenti europei di sostegno politico per il periodo di programmazione 2014-2020.

Sviluppo di capacità

Attività intesa a promuovere conoscenze e competenze di attori coinvolti nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione di programmi di sviluppo rurale.

Sviluppo locale di tipo partecipativo

Al fine di agevolare l'attuazione di interventi multidimensionali e intersettoriali a livello subregionale e locale, la Commissione propone lo sviluppo locale di tipo partecipativo, inteso a rafforzare le iniziative di tipo partecipativo e facilitare l'attuazione di strategie integrate di sviluppo locale e la formazione di gruppi di azione locale, sulla base dell'esperienza dell'approccio LEADER e seguendone la metodologia. L'attuazione dello sviluppo locale di tipo partecipativo è disciplinata dagli articoli 32 - 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e ulteriormente dettagliata dalle disposizioni corrispondenti nei regolamenti che disciplinano FESR, CTE, FSE, FEAMP e infine il FEASR, dove lo sviluppo locale di tipo partecipativo è attuato attraverso LEADER.

T

Tema di valutazione

Argomento specifico su cui si incentra una particolare valutazione. Ad esempio, le priorità e le aree prioritarie dello sviluppo rurale, o questioni trasversali.

U

V

Valutazione

Nel processo di valutazione si giudicano gli interventi in base ai risultati, agli impatti e alle necessità che intendono soddisfare. La valutazione prende in considerazione l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza di un intervento. La valutazione dello sviluppo rurale deve fornire informazioni sull'attuazione e sull'impatto dei programmi cofinanziati. L'intento è, da un lato, quello di rafforzare il dovere di rendicontazione e la trasparenza per quanto concerne le autorità competenti e di bilancio e il pubblico e, dall'altro, quello di migliorare l'attuazione dei programmi contribuendo a una pianificazione consapevole e a

decisioni informate in merito a necessità, meccanismi di attuazione e assegnazione delle risorse.

Valutazione *ad hoc*

Attività di valutazione che integra la valutazione pianificata durante il periodo di programmazione, in risposta a specifiche esigenze di valutazione o per colmare delle carenze informative. La valutazione *ad hoc* può essere condotta sotto forma di studio specifico, indagine, serie di studi di casi, ecc.

Valutazione ambientale strategica

Tecnica simile alla valutazione di impatto ambientale che di norma si applica a politiche, piani, programmi e gruppi di progetti. La valutazione ambientale strategica (VAS) può consentire di evitare la preparazione e l'attuazione di piani, programmi e progetti inadeguati e di contribuire all'identificazione e valutazione di progetti alternativi e all'individuazione di effetti cumulativi. Esistono due tipi principali di valutazione ambientale strategica: la VAS settoriale (applicata quando molti nuovi progetti rientrano in un settore) e la VAS regionale (applicata quando una regione pianifica un ampio sviluppo economico). All'interno dell'UE, la VAS è disciplinata dalle disposizioni della direttiva pertinente.

Valutazione durante il periodo di programmazione

La valutazione effettuata durante l'attuazione di un programma (precedentemente nota come "valutazione in itinere"). Comprende tutte le attività di valutazione svolte durante l'intero periodo di programmazione, compresa la valutazione *ex ante*, le relazioni di attuazione annuali ampliate, la valutazione *ex post* e altri compiti relativi alla valutazione, quali la compilazione e il perfezionamento di indicatori e la raccolta di dati.

Valutazione *ex ante*

Valutazione effettuata prima dell'attuazione del programma, allo scopo di raccogliere informazioni e di svolgere analisi che contribuiscono a garantire che l'intervento è il più possibile pertinente e coerente. Le sue conclusioni s'intendono integrate nel momento in cui vengono prese le decisioni. La valutazione *ex ante*

riguarda principalmente un'analisi del contesto, benché offra anche l'opportunità di specificare i meccanismi di intervento già esistenti. Fornisce alle autorità pertinenti una valutazione preventiva del fatto che i problemi di sviluppo siano stati diagnosticati correttamente, che la strategia e gli obiettivi proposti siano pertinenti e non siano incoerenti tra di loro o in relazione alle politiche e agli orientamenti dell'Unione, che gli impatti attesi siano realistici, ecc. Inoltre, fornisce la base necessaria per il monitoraggio e le valutazioni future garantendo la presenza di obiettivi espliciti e, dove possibile, quantificati. Nell'adempiere a queste funzioni, la valutazione *ex ante* sostiene la preparazione di proposte di azioni comunitarie nuove o rinnovate. Ha lo scopo di garantire che gli obiettivi politici siano realizzati con successo, che le misure adottate siano efficienti in termini di costo e che si prepari il terreno per valutazioni affidabili intermedie ed *ex post*.

Valutazione *ex post*

Valutazione che ricapitola e giudica un intervento dopo il suo completamento. È intesa a rendere conto dell'impiego delle risorse e del conseguimento di effetti voluti e non voluti e cerca di comprendere i fattori di successo o fallimento dei programmi. Inoltre, cerca di trarre delle conclusioni che si possano generalizzare nei confronti di altri interventi. Le valutazioni *ex post* si devono effettuare dopo l'attuazione, affinché gli impatti abbiano il tempo di concretizzarsi.

W - X - Y - Z



European Evaluation Network
for Rural Development

Evaluation Helpdesk

260 Chaussée St Pierre – B-1040 Brussels

Tel: +32 (0)2 736 18 90

E-mail: info@ruralevaluation.eu

<http://enrd.ec.europa.eu/evaluation>